

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 4236 e 4237-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GIARETTA E FERRANTE)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti
stati di previsione e sul disegno di legge n. 4236 (v. stampati nn. 4236 e
4237-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni
(v. stampati nn. 4236 e 4237-A Allegato 1-bis), nonché ordini del
giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente,
stampati nn. 4236 e 4237-A Allegati 2/I e 2/II e 4236 e
4237-A Allegati 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (n. 4236)

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

di concerto con il Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (n. 4237)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore GIARETTA)	Pag.	VII
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore FERRANTE)	»	XXV

PARERI:

della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	XXXVII
della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	XL

DISEGNO DI LEGGE N. 4236

Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	1
Prospetto di copertura - <i>Testo del Governo</i>	»	89

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- <i>Nota</i>	»	95
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	97
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	103
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	107

Allegato n. 1	»	111
Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	112

Tabelle - *Testo del Governo:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	139
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	145
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	151
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	171
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	183

Allegato n. 1	»	225
---------------------	---	-----

DISEGNO DI LEGGE N. 4237

Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	Pag.	239
Tabelle:		
- A (unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):		
- <i>Testo del Governo</i>	»	275
- B (unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):		
- <i>Testo del Governo</i>	»	277
Quadri generali riassuntivi (nel testo del Governo, come modificato dalla nota di variazioni):		
- A (bilancio di competenza)	»	281
- B (bilancio di cassa)	»	291
- C (bilancio triennale 2000-2002, a legislazione vigente) ..	»	301
- D (bilancio triennale 2000-2002 delle aziende autonome) .	»	307
- E (bilancio pluriennale programmatico dello Stato 2000-2002)	»	317
STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI		
<i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
- <i>Nota</i>	»	321
- Tabella 2 (Tesoro)	»	323
- Tabella 6 (Pubblica istruzione)	»	324
- Tabella 9 (Trasporti)	»	325
- Tabella 11 (Difesa)	»	326
- Tabella 13 (Industria)	»	329
- Tabella 17 (Beni culturali)	»	330
- Tabella 18 (Ambiente)	»	331



RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA

Disegno di legge finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Pur nella diversità degli orientamenti politici, anche il più prevenuto degli osservatori non può negare il dato di fatto e di novità assoluta che caratterizza il disegno di legge finanziaria per il 2000: dopo molti anni di manovre che hanno chiesto ai cittadini nuovi sacrifici fiscali è possibile avviare un significativo processo di restituzione di denaro ai cittadini. Sulla colonna della voce tasse della manovra finanziaria compare per la prima volta il segno meno, cosa che non era riuscita nemmeno al Governo Berlusconi nel 1994, pur avendo quella maggioranza condotta la campagna elettorale proprio all'insegna della riduzione della pressione fiscale.

Anno	Manovra (lire/miliardi)	Componente fiscale (lire/miliardi)
1991	46.500	+ 28.400
1992	55.000	+ 23.750
1993	90.720	+ 39.900
1994	30.350	+ 4.900
1995	50.180	+ 13.840
1996	32.600	+ 17.230
1997	62.500	+ 24.010
1998	25.040	+ 10.840
1999	18.600	+ 1.600
2000	15.000	- 10.300

Possiamo dire che anche in questo caso il tempo è galantuomo ed abbiamo ormai un arco di tempo sufficientemente lungo per constatare come via via abbiamo perso forza e valore tutta una serie di argomentazioni che sono successivamente state utilizzate dalla minoranza (e non solo da questa) per evidenziare limiti dell'azione di governo sulla strada del risanamento e dello sviluppo: nel 1996 l'inutilità del sacrificio richiesto al Paese, perché comunque non si sarebbe potuto raggiungere l'appuntamento con la moneta unica, nel 1997 l'esosità del sacrificio richiesto che avrebbe prosciugato le fonti del possibile gettito fiscale, nel 1998 l'inutilità di una manovra di pura cosmesi contabile che avrebbe scaricato sull'anno successivo la necessità di ulteriori sacrifici.

La rilettura degli atti parlamentari a distanza di qualche tempo è molto istruttiva; per amor della verità occorre anche dire che ad un eccesso di catastrofismo delle opposizioni ha fatto riscontro, in un inevitabile gioco delle parti, una intonazione ottimistica del Governo e della maggioranza circa la capacità di crescita del PIL e gli effetti delle misure progressivamente adottate; ciò che resta però è che sulla linea di tendenza i fatti hanno dato ragione all'azione del Governo, come testimoniano appunto i contenuti della legge finanziaria di quest'anno, altrimenti impossibili.

Si raccoglie quindi una prima eredità di questo triennio difficile. Una eredità che non sta tanto nella limitatezza delle correzioni necessarie e nell'avvio di una riduzione della pressione fiscale, ma piuttosto nella realizzazione, così necessaria per un Paese altamente indebitato come l'Italia, di una rete di sicurezza contro le perturbazioni finanziarie internazionali che ci consente di guardare con minori preoccupazioni alle possibili evoluzioni dell'economia internazionale. È una eredità anche politica, perché man mano che si allontana quella sorta di euforia che ha accompagnato in tutti i paesi la decisione dell'ingresso nell'area della moneta unica, ci si rende conto meglio dei rischi che avrebbe comportato una decisione meno impegnata sul tavolo della moneta unica: sempre di più ci si rende conto che gli strumenti per le politiche di sviluppo (riguardino i trattamenti fiscali, le azioni di incentivazione, il mercato del lavoro, le infrastrutture, le regole della concorrenza e così via) si giocano necessariamente in una concertazione europea al di fuori della quale le possibilità di azione da parte dei singoli paesi diventano sempre più deboli. La stessa sfida competitiva che il nostro Paese deve affrontare trova stimoli indispensabili dentro l'area della moneta unica: una rete di protezione esterna e la caduta di barriere interne che stimolano complessivamente il Paese nelle sue diverse componenti pubbliche e private sulla strada della innovazione e della riforma.

La svolta della legge finanziaria per il 2000 alla luce dei risultati del gettito fiscale di quest'anno ci consente anche una ulteriore affermazione. La ricetta che si è contrapposta in questi anni a quella del Governo, e che può essere sintetizzata nello slogan «meno tasse più sviluppo», era basata sul presupposto che l'accelerazione dello sviluppo sostenuta dalla diminuzione della pressione fiscale avrebbe generato un gettito aggiuntivo capace non solo di colmare il vuoto prodotto nelle casse dello stato dalla riduzione fiscale, ma addirittura di contribuire sostanzialmente al miglioramento dei saldi. Ora, tutte le ricerche empiriche dimostrano che il vantaggio di gettito acquisibile in virtù di una crescita dell'economia non è mai sufficiente a colmare il vuoto che si crea con la riduzione dell'imposizione, a parte il fatto che l'esplicarsi degli effetti della riduzione delle imposte sui processi di sviluppo richiedono un lasso temporale che non coincideva con le scadenze stringenti dei parametri di Maastricht.

A questa ricetta se ne è contrapposta un'altra da parte della maggioranza: l'accettazione di un aumento temporaneo della pressione fiscale inevitabile per ottenere effetti immediati sulla finanza pubblica (senza

i quali non si sarebbe neppure avviato il circolo virtuoso che ha portato a quella discesa dei tassi che tanta parte ha avuto nel raggiungimento dell'obiettivo «moneta unica») accompagnato da un profondo processo di riforma del fisco, che creasse i presupposti per una maggiore equità e razionalità e perciò di una maggiore lealtà nel rapporto fisco/cittadino. Le polemiche virulente sull'eccesso delle deleghe fiscali appaiono ormai lontane ed oggi possiamo incominciare a misurare i risultati raggiunti: un sistema fiscale che si è fortemente semplificato con una riduzione del numero dei tributi e degli adempimenti richiesti al cittadino, una prima realizzazione di federalismo fiscale che apre le porte a più impegnative modificazioni, una maggiore neutralità del prelievo che restituisce maggiore libertà ai cittadini ed alle imprese sulle decisioni di risparmio, degli investimenti, dell'impiego dei fattori produttivi.

I dati sul gettito 1999 finora disponibili non sono sufficienti a sviluppare una analisi completa ed approfondita, ma sono sufficienti a dimostrare un fatto importante: l'aumento del gettito rispetto alle previsioni senza modifica delle aliquote, scontando l'avvio dell'IRAP ed in un ciclo congiunturale del tutto sfavorevole dimostra che la riforma fiscale funziona, incominciando ad intaccare quelle aree di elusione ed evasione che non sono solo l'origine di una profonda ingiustizia sociale, ma anche fattore di distorsione della corretta concorrenza tra le imprese. E una maggiore equità fiscale è il presupposto per poter praticare con continuità ragionate politiche di diminuzione della pressione fiscale, secondo la vecchia ma sempre valida massima «pagare meno ma pagare tutti». Che questa riforma si sia realizzata con la sostanziale adesione delle associazioni di categoria economica (l'esperienza degli studi di settore lo conferma) è un aspetto non secondario per garantire il suo completamento nel futuro: parecchio resta da fare, ma si sono poste delle fondamenta solide per proseguire nel lavoro.

Lo stesso incremento così rilevante del gettito derivante dalla gestione dei giochi non è dovuto ad un aleatorio cambiamento delle abitudini dei giocatori ma ad una riforma strutturale del settore, anch'essa a suo tempo contestata dalle minoranze, che ha contribuito a spostare decisamente verso i circuiti legali attività precedentemente legate al gioco clandestino.

Se queste considerazioni riguardano il cammino percorso, cosa possiamo dire per il futuro? Possiamo partire da un punto certamente condiviso da tutti. Il ritmo di crescita del nostro Paese è stato troppo lento e bisogna fare il possibile perché il vento della ripresa della congiuntura internazionale, che va progressivamente irrobustendosi, possa trovare anche in Italia vele capaci di sfruttarne il filo e muovere il sistema paese. Sul piano congiunturale, gli ultimi dati disponibili di Eurostat, relativi alla produzione industriale del trimestre giugno - agosto, attribuiscono all'Italia la migliore *performance* con un aumento del 2,1 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e del 7,3 per cento calcolando agosto su agosto. È un ritmo più che doppio di quello della Francia, tre volte quello del Regno Unito, ma le anticipazioni disponibili su settembre ed ottobre sembrano rilevare un andamento ancora incerto.

Comunque anche le proiezioni dell'ultimo *Outlook* del Fondo Monetario Internazionale (FMI) diradano i dubbi sulla fase di ripresa dell'economia italiana, assegnando al nostro paese uno sviluppo del PIL del 2,4 per cento nel 2000, in linea con quello dei principali *partner* europei e dell'economia USA.

Sul fatto che la legge finanziaria vada in questa direzione non lo contesta nessuno, al di là di qualche espediente dialettico: ciò che viene contestato è semmai l'entità delle misure previste ed il fatto, reso peraltro inevitabile dalla nuova normativa della legge di bilancio, che manchino capitoli al libro delle politiche possibili per lo sviluppo.

Gli interventi previsti vanno a stimolare alcuni punti sensibili per sostenere un processo di crescita dell'economia. Il Governo ha positivamente accolto la sollecitazione emersa in sede parlamentare per un inserimento già nel testo della legge finanziaria della maggior parte dei provvedimenti fiscali previsti, sia per l'avvio più celere possibile degli effetti indotti, sia per costruire nel paese un quadro di certezze che a sua volta può influenzare positivamente le decisioni di consumatori ed imprese.

Dal lato fiscale vi è un intervento di sgravio complessivo per le famiglie, attraverso la riduzione di un punto dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, dal 26,5 al 25,5 per cento (accompagnata dagli opportuni aggiustamenti delle detrazioni per il primo scaglione per non creare squilibri) un aumento delle detrazioni per i figli a carico, con una specifica e nuova detrazione per i figli nella fascia 0-3 anni, un intervento di sgravio contributivo per i pensionati ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 19 milioni e la conferma delle detrazioni per la prima casa (accompagnata dagli sgravi per gli inquilini) elevandole a lire 1.800.000, cosicché si può calcolare che ormai l'85 per cento dei contribuenti siano esentati dall'imposta del reddito sulla prima casa. Sono tutti provvedimenti che avranno un positivo effetto sul livello della domanda interna che in questa fase è una componente importante per accelerare la crescita.

Questi interventi di natura fiscale concentrati sul reddito delle famiglie apre una prospettiva importante perché anche in Italia si guardi con più attenzione al tema delle politiche familiari. Le decisioni parlamentari e governative di questa legislatura hanno incominciato a costruire un sistema organico di politiche familiari che hanno recuperato parte del ritardo che ci separa da molti Paesi europei: pensiamo all'assegno di maternità, all'incremento delle detrazioni per i figli e degli assegni familiari, al sostegno per la fornitura dei libri di testo, alle agevolazioni per la prima casa in proprietà o in affitto, alla prossima legge sull'assistenza che trova in legge finanziaria una significativa copertura, fino al disegno di legge sui congedi parentali che sarà sottoposta al nostro esame dopo la recentissima approvazione da parte della Camera. Occorre che questi primi significativi passi si consolidino negli anni a venire, sia con interventi fiscali finalizzati a riequilibrare il prelievo a favore delle famiglie monoreddito e con figli, investendo anche le famiglie a medio reddito, sia sviluppando le politiche già avviate.

È una questione centrale sotto diversi profili. Quello demografico è il più evidente (l'Italia è il Paese europeo a più basso indice di fecondità, con un rapidissimo invecchiamento della popolazione), con le conseguenze dirette tra l'altro sugli equilibri del sistema pensionistico. La questione famiglia diventa centrale anche sotto il profilo della necessaria riforma del sistema di *welfare*.

Lo squilibrio del sistema del *welfare* del nostro Paese ha una duplice componente: a favore della popolazione anziana a danno delle fasce giovanili e a favore dei lavoratori o ex lavoratori inseriti nel mercato del lavoro regolare a danno dei non occupati o lavoratori precari e con forme contrattuali atipiche (che per la verità stanno assumendo i caratteri di tipicità). All'interno di questo squilibrio le reti familiari hanno finora assicurato una funzione sostitutiva del mancato intervento dello Stato, riassorbendo all'interno del nucleo familiare allargato forme di emarginazione e di scopertura dal sistema assistenziale in altri Paesi garantiti dall'intervento pubblico. I mutamenti demografici stanno sempre più indebolendo questa funzione essenziale, unitamente al positivo allargamento della partecipazione femminile al mondo del lavoro. La prospettiva della riforma del *welfare* in Italia deve dunque far fronte a due difficili passaggi: da un lato trasferire risorse dal sistema previdenziale a quello assistenziale, dall'altro coprire interventi assistenziali non più garantiti da solide reti familiari. È un po' difficile immaginare nella prospettiva di «crisi fiscale» che caratterizza tutti i Paesi dell'area occidentale di poter sanare questa doppia contraddizione agendo solo dal lato dell'ampliamento dell'intervento statale o comunque pubblico. Ancora una volta investire in politiche familiari significa alleggerire il sistema del *welfare* pubblico da funzioni improprie, incentivando e sostenendo piuttosto l'autonoma capacità organizzativa della famiglia e delle famiglie tra loro associate: molte esperienze interessanti stanno nascendo di organizzazione di servizi autogestiti nel settore della educazione, della cura e animazione per bambini ed anziani, eccetera. In proposito possiamo richiamare positivamente le pagine del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che aprono una prospettiva innovativa per l'attenzione che riservano a questi temi.

Del resto ormai molti studi economici mettono in luce che difficilmente sistemi demografici troppo squilibrati verso la popolazione anziana riescono a mantenere una intensità di crescita sufficiente per rimanere competitivi nella competizione globale: una società con un insufficiente numero di bambini e giovani è una società incapace di costruire il proprio futuro, di sostenere una sufficiente domanda di consumi, di assicurare un sufficiente tasso di innovazione, di avere quella disponibilità al rischio ed al cambiamento sociale ed economico che è a base di ogni processo di sviluppo. Il problema solo in parte può essere risolto da un riequilibrio demografico apportato da crescenti flussi di immigrazione, perché anche su questo piano è necessario un equilibrio perché vi sia integrazione positiva tra i diversi gruppi etnici piuttosto che conflitto che genera insicurezza e chiusura.

Passi importanti sono perciò stati fatti, ma la limitatezza delle risorse fin qui disponibili ha necessariamente ristretto di fatto queste iniziati-

ve più nell'ambito di interventi a sostegno delle famiglie a basso reddito (priorità certamente condivisibile) piuttosto che in quello di organiche politiche familiari. Questo è l'ulteriore passo in avanti che occorre fare, riconoscendo finalmente nel nostro sistema istituzionale il valore positivo dell'impegno di tempo e di denaro che i genitori dedicano alla crescita ed all'educazione dei figli.

Gli sgravi fiscali intervengono direttamente anche nel sostegno degli investimenti. Finalmente si renderà possibile l'iniziativa a lungo sollecitata dal Parlamento della diminuzione dell'IVA per le ristrutturazioni edilizie al 10 per cento. Il Governo correttamente ha scelto di attendere la decisione finale in sede di Unione europea dopo il via tecnico dato da Ecofin e quindi non è stato possibile già qui in Senato introdurre i relativi provvedimenti che certamente verranno presentati in sede di seconda lettura alla Camera; in proposito va sottolineata l'opportunità che alla riduzione dell'IVA si accompagni per l'anno prossimo il permanere nella loro interezza delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente in modo da incentivare con decisione, anche nelle aree del Paese che meno lo hanno fatto, le decisioni di intervento in un settore capace di trainare positivamente altri comparti dell'economia.

Vengono inoltre ulteriormente rafforzati gli strumenti di sostegno ai nuovi investimenti, attraverso la proroga ed il miglioramento della «legge Visco» e l'estensione ed accelerazione della *Dual Income Tax* (DIT): almeno sotto il profilo del trattamento fiscale le condizioni per nuovi investimenti hanno acquisito nel nostro Paese una competitività prima sconosciuta.

Sotto il profilo dell'intervento pubblico vengono mobilitate nel triennio somme per 72.000 miliardi, con particolare attenzione:

- a) all'occupazione con 5.800 miliardi;
- b) all'istruzione e formazione con 2.650 miliardi;
- c) all'innovazione con 1.300 miliardi;
- d) alla protezione ambientale con 7.000 miliardi;
- e) alla assistenza alle famiglie con 2.800 miliardi;
- f) ai trasporti con 11.000 miliardi;
- g) ai beni culturali con 2.100 miliardi;
- h) alla sicurezza con 3.000 miliardi.

A questi interventi settoriali possiamo aggiungere la somma di 19.400 miliardi destinati ad incentivi diretti al sistema produttivo.

La costituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese ha dotato il sistema di incentivazione di una maggiore flessibilità a tutto vantaggio della prontezza operativa e di una maggiore capacità del sistema di rispondere tempestivamente agli orientamenti e necessità delle imprese. Viene segnalata una situazione di sofferenza per due strumenti che pur nella variata situazione dei tassi di interesse conservano una grande capacità operativa in termini di sostegno degli investimenti e di creazione dei posti di lavoro: Artigiancassa e «legge Sabatini» continuano ad essere per gli operatori dei settori interessati punti di riferimento certi in grado di influire positivamente sulle decisioni di investimento delle imprese. Una riflessione va fatta anche per il settore del terziario, servizi e turismo, chiamato insieme ad essere protagonista di una rile-

vante e necessaria evoluzione e ad essere il comparto in cui più ampi sono i margini di creazione di nuovi posti di lavoro, come insegna l'esperienza di altri Paesi in cui più intensa è stata la creazione di nuova occupazione.

Certo è che i vantaggi fiscali introdotti dalla «legge Visco» e dalla cosiddetta «super DIT» con un miglioramento della tassazione del reddito d'impresa e la creazione, appunto, del Fondo unico per gli incentivi alle imprese e il decentramento della gestione degli incentivi realizzato con i decreti attuativi della «legge Bassanini» fanno ritenere maturi i tempi per un riordino ulteriore del sistema degli incentivi con una maggiore specializzazione.

Tra le osservazioni critiche che sono venute dalle minoranze certamente hanno un qualche fondamento quelle relative alla capacità delle misure proposte dal lato delle entrate di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati, in modo particolare quelli relativi alla vendita degli immobili e ai risultati del Patto di stabilità interno.

Nel primo caso i risultati per gli anni precedenti sono stati largamente deludenti e potrebbero perciò essere poco credibili obiettivi ambiziosi. Occorre però dire che la materia per la sua complessità (dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell'impatto sociale) ha richiesto una lunga preparazione. Gli ulteriori completamenti della normativa contenuti nel disegno di legge finanziaria sono finalizzati a rimuovere elementi di incertezza e di ritardo nelle procedure che l'esperienza di questi anni ha suggerito, ed occorre dire che il passaggio in Commissione, tranne per una procedura più garantista riguardante gli immobili di interesse storico-artistico, non ha introdotto indebolimenti della proposta del Governo. Si dovrebbero perciò nel 2000 raccogliere i frutti di questa lunga fase preparatoria.

Più complessa è la situazione del Patto di stabilità interno. I dati finora disponibili dimostrano che questo è il settore della spesa pubblica per il quale maggiore è lo scostamento rispetto alle previsioni. Il sistema degli enti locali non riesce ad ottenere quelle riduzioni di spesa che sia pur faticosamente si stanno ottenendo a livello dei centri di spesa statali: secondo la Relazione tecnica, dei 2.200 miliardi di lire di riduzione di spesa previsti per il 1999 è prevedibile che si possa raggiungere un risultato non superiore alla metà. Occorre naturalmente indagare sulla natura ed origine di questi mancati risparmi ed in proposito sarebbe opportuno che il Governo potesse fornire al Parlamento dati adeguati non appena essi siano disponibili: la sensazione peraltro è che il sistema delle Regioni e degli enti locali non abbia finora colto fino in fondo le implicanze del principio di corresponsabilità introdotto nella legislazione rispetto agli obiettivi ed ai vincoli assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea, principio di corresponsabilità del resto che ha avuto una comune assunzione in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Un allentamento del principio di corresponsabilità non appare praticabile nell'attuale stato della finanza pubblica e finirebbe tra l'altro per penalizzare (e non sarebbe la prima volta che succede) quegli enti che hanno attivato politiche positive di contenimento della spesa. Occorre

peraltro tener conto che in particolare i comuni di minori dimensioni hanno meno strumenti a loro disposizione per l'adozione di misure positive, con condizioni di bilancio molto rigide e l'impossibilità di adottare iniziative disponibili per i comuni maggiori (politiche di smobilizzo del patrimonio immobiliare, *project financing*, privatizzazioni, politiche fiscali articolate con recupero dell'evasione). Anche sotto questo profilo il ritardo nell'attuazione della pur prudentissima previsione di perequazione nei trasferimenti dello Stato sta francamente divenendo intollerabile, mettendo i comuni «marginali» in condizioni difficilissime. In proposito, proprio le difficoltà di attuazione del Patto di stabilità interno ripropone un problema di grande delicatezza ma difficilmente eludibile: la complessità crescente dei problemi di gestione dei comuni chiamati sempre più ad essere efficienti aziende a servizio di una comunità e di un mondo economico che presenta domande in rapida evoluzione non rende più immaginabile il permanere di autonomie effettive, e non solo formali, al di sotto di una certa soglia minima. Occorre immaginare strumenti molto più forti di incentivazione in direzione della fusione di comuni e della organizzazione di servizi sovracomunali; in proposito andrebbe guardata con maggiore attenzione l'esperienza delle comunità montane che in territori disagiati riescono sovente a garantire una gestione efficiente.

La Commissione si è soffermata in modo particolare sulla possibilità di introdurre, sulla base delle osservazioni formulate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) in sede di audizioni, elementi che rafforzino in modo particolare la capacità di investimento degli enti locali in sintonia del resto con il meccanismo del Patto di stabilità interno che esclude gli investimenti dalle regole di contenimento. È proprio il comparto degli investimenti che è stato più sacrificato nelle azioni di contenimento della spesa ed ogni azione che consenta di rafforzare le capacità di investimento anche del settore pubblico non può che avere effetti positivi sulla formazione del PIL. Certamente il sistema dei comuni tra tutte le stazioni appaltanti, è quello che mediamente riesce maggiormente ad accorciare lo spazio temporale tra la decisione di investimento e il concreto affidamento al sistema delle imprese dei lavori conseguenti, assicurando quindi un più immediato contributo alla ripresa del ciclo congiunturale. I dati della Relazione previsionale e programmatica per il 2000 stimano nel 74 per cento l'apporto delle amministrazioni locali al complesso degli investimenti delle amministrazioni pubbliche che saranno effettuati nel 1999 con una quota del 53 per cento coperta dai soli comuni e province; anche la dinamica premia le amministrazioni locali che hanno sviluppato un 13,4 per cento in più di investimenti rispetto all'anno precedente a fronte di un modesto 3,6 per cento delle amministrazioni centrali.

In proposito la normativa propone un meccanismo premiale per gli enti che riescono a raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità, prevedendo una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. È un intervento positivo ma insufficiente. La Cassa depositi e prestiti ha previsto in via amministrativa una riduzione di 0,5 punti del tasso sui mutui in essere a partire dal prossimo anno ed un ulteriore 0,5 nel prossimo triennio. È

necessario prevedere un rafforzamento di questa misura e la maggioranza intende proporre all'Aula, in linea del resto con proposte anche dei gruppi di opposizione, una ulteriore riduzione di 0,5 per cento punti.

La diversità strutturale del disegno di legge finanziaria posta al nostro esame è testimoniata anche dall'andamento delle consultazioni con le parti sociali, per le quali il giudizio è stato prevalentemente intonato alla positività e semmai la parte critica non ha tanto riguardato (come era la norma per il passato) ciò che c'è, quanto piuttosto ciò che non c'è, e segnatamente gli interventi di «manutenzione straordinaria» della materia pensionistica.

Si poteva e si doveva fare diversamente? La mia risposta resta negativa. Resto convinto che un intervento sulla materia pensionistica si renderà necessario (per la parte limitata per la quale la riforma Dini incontra limiti oggettivi) in ragione di motivi di equità intergenerazionale e tra le diverse componenti della società prima ancora che per i riflessi sulla finanza pubblica: un recente studio dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) mette in luce gli enormi passi in avanti fatti con la «riforma Amato-Dini» ma sottolinea che le generazioni nate dopo il 1998 dovranno sobbarcarsi un onere fiscale nella loro vita pari a 100 milioni in più dei loro padri per mantenere gli equilibri della finanza pubblica e questa è una iniquità che una politica preveggente non può accettare. Questo intervento non può che essere frutto però di una complessiva iniziativa di concertazione sociale. Per un motivo di principio: lo Stato con la riforma pensionistica ha stretto un patto con il cittadino, garantendo che fino al 2001 non sarebbero cambiate le condizioni e consentendo quindi dentro questo quadro il libero formarsi delle decisioni dei cittadini interessati. Si sottovaluta troppo, in un momento in cui si pensa che l'indebolirsi del rapporto cittadino/istituzioni richieda coraggiose innovazioni istituzionali, l'effetto negativo per la credibilità delle istituzioni di una rottura unilaterale del patto. Se condizioni nuove o non sufficientemente valutate allora richiedono di intervenire e consigliamo di intervenire in anticipo rispetto alla data fissata (prima si interviene minore è l'entità dell'intervento) non si può prescindere dalla riapertura di un tavolo di concertazione con le parti sociali. Questo è naturalmente uno strano Paese in cui ognuno vorrebbe un atteggiamento decisionista per le riforme che riguardano gli altri ed il massimo di un atteggiamento concertativo per le riforme che riguardano sé stessi, laddove poi per concertazione si deve intendere la parola dilazione. Non è così che si possono fare le riforme, e le riforme del *welfare* in particolare, che la nuova situazione richiede. L'intervento sulla spesa pensionistica (per quella fascia limitata per cui è ancora necessario) è una chiave che deve servire ad aprire altre porte. Sono necessari ulteriori interventi in direzione della flessibilità del lavoro? Io ritengo di sì e devo dire che guardo con una certa preoccupazione ai messaggi in controtendenza che vengono al mondo delle imprese (spesso più sul piano psicologico che sostanziale) da talune iniziative legislative. Ma pensiamo veramente che si possa andare in direzione di una ulteriore flessibilizzazione del rapporto di lavoro (e passi in avanti di notevole ampiezza sono già stati fatti) senza contemporaneamente rafforzare gli strumenti di tutela del rischio reddito/disoccupazione prima garantiti dalle norme contrattuali ed

ora necessariamente a carico di un sistema solidaristico? (Ed è la strada su cui si sta lavorando in attuazione del «Patto di Natale»). Gli esempi potrebbero continuare ed occorre dunque essere capaci di aprire una fase di grande progettualità riformista, di concertazione vera che non significa appunto dilazione delle decisioni ma condivisione di un disegno comune in cui il saldo del dare e dell'avere porti insieme più competitività del sistema e più coesione sociale, elementi sempre più necessari e connessi per lo sviluppo. Per il passato questa strada ha garantito risultati essenziali, premesse senza le quali lo sforzo per il risanamento di questi ultimi anni sarebbe stato del tutto vano: l'accettazione della moderazione salariale e lo sradicamento dei meccanismi inflazionistici hanno consentito nel difficile periodo della prima metà degli anni novanta al sistema delle imprese di recuperare importanti margini di profitto; chi oggi anche da parte imprenditoriale dimentica questa lezione commette un grave errore di valutazione. La semplificazione della complessità, se cade nel semplicismo, non è mai un buon metodo per risolvere i problemi.

L'unanime consenso, non solo nel Parlamento, ma anche nel Paese, che ha accompagnato l'elezione a Presidente della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi dovrebbe servirci a non dimenticare che uno degli elementi su cui con più forza ha fatto leva la sua esperienza di Governo è stato proprio quello della concertazione. Dovrebbe servirci a non farci dimenticare le parole che pronunciò al termine della sua esperienza di Capo del Governo nel 1994. Riferendosi all'accordo tra le parti sociali del 1993 il Presidente ricordava: «Quell'intesa ha costituito la vera costituzione economica del Paese... Certo sappiamo che tutto questo secondo taluni che fanno professione di liberismo astratto costituirebbe peccato di consociativismo... Ma una cosa è il consociativismo, altra cosa il consenso. Il consociativismo, indebolendo autonomia e responsabilità, snerva la decisione e impedisce di chiamare l'opera di governo con lo stesso nome di azione. Il consenso invece è l'aria che deve sempre respirare un governo democratico, di una democrazia complessa e difficile, a mercato aperto... I governi passano, ma le parti sociali restano a garanzia di quegli accordi e, con loro, degli interessi fondamentali del Paese in essi incorporati» (*Discorso del Presidente del Consiglio C.A. Ciampi a Verona 15 aprile 1994*).

L'eccesso di enfattizzazione solo su alcune questioni rischia di far perdere la capacità di una visione complessiva e trascurare aspetti che pure concorrono in eguale misura a frenare la competitività del problema Paese.

Completamento della riforma pensionistica, flessibilità del mercato del lavoro, riduzione della pressione fiscale sono certamente elementi per sostenere la ripresa dell'economia del nostro Paese. Ma se la ricetta di una ulteriore riduzione della pressione fiscale sull'impresa e di una crescita della flessibilità sul mercato del lavoro fosse sufficiente a ridare slancio alla nostra economia potremmo essere moderatamente soddisfatti, perché questi sono obiettivi a portata di mano. Non ci spiegheremmo però come mai la Francia, con una pressione contributiva superiore di quasi quattro punti alla nostra e con un mercato del lavoro certamente

non più flessibile del nostro, ha raggiunto nel periodo 1996-1999 una variazione cumulata del PIL del 7,7 rispetto al 3,8 dell'Italia.

Proprio le preoccupazioni da più parti manifestate per le tensioni inflazionistiche che si sono manifestate nelle ultime settimane ci invitano a guardare ad altri elementi che frenano la competitività del nostro Paese. Il differenziale inflazionistico che ci separa da altri *partner* europei trova le sue ragioni nella ancora insufficiente liberalizzazione di molti settori dei servizi, in cui la concorrenza è debole e non produce i dovuti risultati in termini di abbassamento dei prezzi. Pensiamo ad esempio a tutto il comparto dell'energia: anche al netto dell'imposizione fiscale, abbiamo un costo dei prodotti energetici (elettricità, gas naturale, prodotti petroliferi) mediamente largamente superiore agli altri Paesi europei. La permanenza di situazioni di mercato protetto penalizza pesantemente le imprese e le famiglie: basti pensare che si è calcolato che in Germania la recente liberalizzazione nel settore elettrico e telefonico con consistenti ribassi tariffari a contribuito a ridurre di 0,2 punti la crescita inflazionistica.

Gli esempi potrebbero continuare: il Governatore della Banca d'Italia ci ha ricordato nel corso della sua audizione gli effetti positivi che potrebbero derivare al sistema impresa del nostro Paese da un aggiornamento del diritto societario per renderlo più rispondente alla mutata situazione dei rapporti economici, e potremmo aggiungere i vincoli ed i condizionamenti negativi posti dall'inadeguatezza della legge fallimentare o dall'esasperante lentezza della giustizia civile.

I problemi sono più complessi e coinvolgono più direttamente le strategie aziendali: vediamo una crescente divaricazione nel sistema della piccola e media impresa, tra la fascia che si sta adeguando alle mutate condizioni della concorrenza internazionale, avviando processi di crescita e di delocalizzazione che dobbiamo valutare positivamente se consentono di mantenere in Italia le funzioni più innovative e la manodopera più qualificata e insieme di aprire e consolidare nuove quote di mercato, e la parte che fatica a crescere e a gestire le diverse condizioni. Sul versante della grande impresa, anche recentissime vicende dimostrano i limiti e le ristrettezze della struttura del capitalismo italiano.

Dunque sarebbe veramente sbagliato pensare che le innovazioni necessarie al nostro Paese per affrontare la sfida della globalizzazione ed una più avanzata integrazione europea possano restringersi al comparto della spesa pensionistica e delle regole del mercato del lavoro: è un impegno molto più largo che riguarda la rottura di molte posizioni monopolistiche e di molte rendite di posizione e di situazioni di privilegio non più giustificato.

Questa idea un po' miope e consolatoria che sia il conservatorismo delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti ad impedire al nostro Paese di crescere è una semplificazione che porta fuori strada. Vi è una sfida più ampia che è quella di un riformismo per la modernizzazione del Paese, capace insieme di rompere le barriere che riguardano tutti i comparti della società e di mantenere quell'accettabile grado di coesione sociale senza il quale non si costruisce il futuro.

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE

Tra le modifiche più significative introdotte dalla Commissione bilancio al testo del disegno di legge finanziaria si segnalano, per la parte concernente le disposizioni in materia di entrate, alcuni correttivi apportati alle norme che prevedono la dismissione dei beni immobili dello Stato e degli enti previdenziali. In particolare, a parte alcune modifiche di carattere procedurale, è stato previsto un più stringente coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali nella procedura di dismissioni immobiliari, stabilendo che entro novanta giorni dalla trasmissione dell'elenco degli immobili da alienare, il Ministero stesso si pronunci in ordine alla sussistenza di un eventuale interesse storico-artistico dei beni da alienare, con la individuazione, in caso positivo, delle singole parti soggette a tutela. Tale coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali è stato previsto con riguardo sia agli immobili di proprietà degli enti previdenziali (art. 3) sia agli immobili facenti parte del patrimonio dello Stato (art. 5).

Sempre in materia di dismissioni immobiliari è stato precisato, con emendamenti al capoverso 2-ter dell'art. 3 e al comma 8 dell'art. 5, che i consulenti immobiliari incaricati delle operazioni di dismissione sono esclusi dall'acquisto dei beni e diritti reali oggetto della dismissione stessa.

Si segnala infine, l'inserimento del comma 2 dell'art. 3, che detta una particolare disciplina per gli alloggi di pregio, di cui si prevede la cessione al migliore offerente.

Le più significative novità in materia fiscale riguardano l'approvazione di una serie di emendamenti governativi che delineano una vera e propria manovra tributaria per gli anni 2000-2003, volta a ridurre la pressione fiscale mediante la restituzione ai contribuenti di parte del maggior gettito accertato, secondo gli impegni assunti con la Nota di aggiornamento del DPEF 2000-2003, presentata dal Governo contestualmente al disegno di legge finanziaria.

Gli emendamenti approvati corrispondono agli attuali articoli 7, 8, 9 e 10. In particolare, il nuovo articolo 7, concernente le modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi, prevede, in sintesi, le seguenti misure:

a) innalzamento dell'importo della deduzione ai fini IRPEF per l'abitazione principale e proroga di tale innalzamento a regime (estesa anche alla detrazione per le cooperative edilizie a proprietà indivisa);

b) proroga a regime della detrazione a favore dei conduttori con redditi più bassi, unitamente al raddoppio degli importi della detrazione stessa;

c) innalzamento del limite massimo della detraibilità delle spese funebri;

d) istituzione di una detrazione di imposta per i contribuenti con redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da assegni percepiti dal coniuge e redditi da lavoro dipendente e assimilati per parte d'anno;

- e) abbassamento di un punto della aliquota del secondo scaglione IRPEF, unitamente ad una rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente e lavoro autonomo e impresa, nonché per figli e familiari a carico;
- f) istituzione di ulteriori deduzioni forfetarie e detrazioni, sempre ai fini IRPEF;
- g) esenzione ai fini IRPEF delle borse di studio Socrates/Erasmus;
- h) riduzione dal 98 per cento al 92 per cento dell'acconto IRPEF;
- i) istituzione di un credito di imposta per abitazioni concesse ai dipendenti.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'imposta di bollo per gli atti giudiziari, sopprimendo in particolare i diritti di cancelleria e le tasse di iscrizione a ruolo, nonché riducendo le imposte su alcuni atti giudiziari.

L'articolo 9 detta disposizioni agevolative per il trattamento fiscale dei conferimenti per costituzione o aumento del capitale sociale, per i quali l'imposta non sarà più dovuta in misura proporzionale (attualmente è pari all'1 per cento) ma nella misura fissa di lire 250.000.

Infine, l'articolo 10 abolisce la tassa di concessione governativa sulle patenti nautiche e la tassa di stazionamento per i natanti da diporto.

Il costo totale delle misure sinteticamente descritte ammonta a 6.832 miliardi per il 2000, 8.447 miliardi per il 2001, 8.845 miliardi per il 2002 e 10.644 miliardi per il 2003, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalla riduzione degli appositi accantonamenti iscritti nella tabella A del disegno di legge finanziaria, sotto la rubrica del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda il pubblico impiego, è stato fissato che la programmazione delle assunzioni deve comunque essere organizzata in maniera tale da garantire l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Di particolare importanza poi è la revisione delle procedure di valutazione dei contratti integrativi, che - corredati di un'apposita relazione tecnico-finanziaria concernente gli oneri connessi all'applicazione della nuova classificazione del personale - sono trasmessi ora alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro che ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economica e finanziaria. Va sottolineato che, se il riscontro ha esito negativo, non si può procedere alla stipula del contratto integrativo e le parti riprendono quindi le trattative.

È stata poi stralciata la norma originaria che prevedeva la possibilità dell'iscrizione agli ordini professionali per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale ed è stata invece inserita una norma che destina le ulteriori economie che si dovessero realizzare a seguito della riduzione del personale pubblico, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro e alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Ugualmente è stato stabilito che le

amministrazioni che hanno ridotto il personale dello 0,4 per cento in più rispetto a quanto fissato in linea generale possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. Va altresì ricordato che, al fine di agevolare il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, è stata modificata la norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che vincolava all'appartenenza al medesimo comparto la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni. È stata altresì soppressa la norma che subordinava alla sottoscrizione di un accordo tra le amministrazioni interessate il trasferimento di personale tra comparti diversi.

Per quanto riguarda la materia dell'acquisto di beni e servizio di cui al nuovo articolo 20, sono state semplificate le procedure consultive e di controllo ed è stato previsto che il rinnovo dei contratti a scadenza può avvenire una sola volta quando sia soddisfatta la condizione della riduzione del prezzo del 3 per cento.

Da segnalare la revisione del sistema di pagamento del canone da parte di titolari di concessione radiotelevisive pubbliche e private. Al riguardo, è stato anche fissato che le maggiori entrate che ne dovessero derivare saranno destinate all'incentivo delle televisioni locali. È stato conseguentemente soppresso il contributo a carico dello Stato a tal riguardo.

Per incrementare la flessibilità e la velocità delle attività riguardanti il lavoro giudiziario è stato previsto che il Ministero della giustizia definisca programmi di attività, utilizzando una disponibilità di 31 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000-2001, destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Un altro emendamento di particolare importanza ha riguardato l'aggiornamento della definizione delle aree depresse al fine di tener conto delle modifiche apportate dai nuovi regolamenti comunitari circa l'individuazione delle aree obiettivo nelle quali opera il sostegno finanziario dei fondi strutturali. La nuova norma serve anche a ricondurre a coerenza il dettato di svariati testi normativi il cui ambito di applicazione è individuato con riferimento a specifiche aree obiettivo. Si ottiene così il risultato di armonizzare l'intervento dello Stato nelle aree ammesse al concorso finanziario dei fondi strutturali comunitari con quello riservato al Mezzogiorno, nel rispetto del principio della addizionalità.

In materia di federalismo fiscale è stato soppresso il limite inferiore dell'1,5 per cento circa l'aumento delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ed è stato eliminato il limite massimo di compartecipazione all'IVA da parte delle Regioni stesse.

In materia sanitaria si è intervenuti sul tetto regionale di oscillazione della spesa farmaceutica portandolo al 14 per cento e si è introdotta una riduzione del primo anno del 5 per cento in relazione alla norma che prevede la riduzione del prezzo delle specialità medicinali attualmente in commercio nella misura del 20 per cento in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. È stato altresì stabilito il carattere sperimentale del regime sulla contrattazione dei

prezzi, con obbligo da parte del Ministero di riferire al Parlamento sui risultati della sperimentazione.

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno è stato eliminato l'obbligo dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di riferire trimestralmente ai propri consigli sul conseguimento degli obiettivi di riduzione dei disavanzi ed è stato altresì inserito, tra gli strumenti per conseguire tali obiettivi, il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.

È stata meglio disciplinata la materia del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, nel caso che la riduzione delle dotazioni di bilancio connesse alle funzioni conferite sia incongrua rispetto alle funzioni trasferite. Si è deciso al riguardo che la differenza è coperta mediante riduzione delle dotazioni riguardanti le funzioni che sono rimaste di competenza dello Stato. Sono state poi stralciate le norme in materia di dismissione delle partecipazioni degli enti locali e di ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario.

In materia previdenziale è stata messa a regime la norma che esclude dal riparto amministrativo una quota delle somme stanziata in legge finanziaria destinata alla gestione degli artigiani e delle attività commerciali: d'ora in poi sarà quindi direttamente la legge a fissare tali quote. Particolarmente rilevante è stata poi l'introduzione di un articolo che prevede che i lavoratori dipendenti eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche per i quali sia prevista l'erogazione di un vitalizio versino l'equivalente dei contributi pensionistici relativamente al periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato, con destinatario l'amministrazione dell'ente previdenziale di appartenenza. Si tratta di una norma che tenta di mettere ordine nel sistema dei cosiddetti «contributi figurativi». È stata altresì modificata la norma di cui all'articolo relativo al fondo di previdenza per il clero, facendo salvo il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria. Di particolare significato è poi la norma che ha esteso la fornitura gratuita dei libri di testo all'anno scolastico 2000-2001, autorizzando una spesa di lire 100 miliardi.

In materia di norme relative allo sviluppo sono stati aggiunti i riferimenti al servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui esso viene effettuato dalle Ferrovie dello Stato e una serie di ulteriori interventi. È stato inserito un nuovo articolo che prevede la possibilità di utilizzare nel 2000 le somme recuperate in materia di modernizzazione della Pubblica amministrazione in relazione a progetti non accolti.

Per quanto riguarda poi le tabelle, al netto di alcune modifiche che hanno finanziato alcuni interventi relativi all'articolato, si è convenuto in Commissione di raccogliere le indicazioni dei gruppi affinché in Assemblea si possa provvedere ad una considerazione complessiva delle varie esigenze, tenendo conto sia delle priorità politiche sia delle risorse a disposizione. Va segnalato un emendamento che rende più razionale l'allegato relativo alla tabella D) in materia di aree depresse.

ALLEGATO

**Modifiche delle norme di contabilità di Stato introdotte con la legge
25 giugno 1999, n. 208**

La novità più significativa della sessione di bilancio relativa al triennio 2000-2002 è costituita dal fatto che è stata approvata una legge (la n. 208 del 25 giugno 1999, di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468) che ha profondamente modificato il quadro degli strumenti relativi alla sessione di bilancio.

In particolare, le più rilevanti modifiche delle norme di contabilità di Stato introdotte con la citata legge riguardano, rispettivamente: i tempi di presentazione dei principali documenti contabili, il contenuto del DPEF e quello della legge finanziaria.

A) *Tempi di presentazione dei principali documenti contabili*

Anzitutto, è stata spostata al 30 giugno la data di presentazione del DPEF, onde avere a disposizione un quadro macro-economico tendenziale più aggiornato. È stata poi unificata al 30 settembre la data di trasmissione al Parlamento dei disegni di legge che sostanziano la sessione (disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria), eliminando quindi l'anticipo della presentazione del bilancio a legislazione vigente al 31 luglio. Viene fissato, infine, al 15 novembre il termine di presentazione al Parlamento dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria.

B) *Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)*

In primo luogo, è stato modificato il parametro per la costruzione dei quadri tendenziali, che ora fa riferimento al criterio della legislazione vigente, mentre in precedenza il criterio era quello cosiddetto delle «politiche invariate». La modifica è stata essenzialmente dettata dall'esigenza di mettere più correttamente a fuoco gli andamenti tendenziali, evitando una loro costruzione che includesse già una parte di manovra, come poteva accadere nel caso delle «politiche invariate». Il DPEF è stato anche riferito ai grandi comparti che interessano la pubblica amministrazione, con particolare riguardo al flusso di risorse destinate al Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali e addizionali. Per la parte discrezionale della spesa, il criterio è quello dell'invarianza dei servizi offerti.

In secondo luogo, è stato modificato il riferimento degli obiettivi del DPEF, per abbandonare la nozione non più attuale di fabbisogno del settore pubblico allargato e fare invece riferimento a quella di

indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

In terzo luogo, sono stati ridefiniti e meglio specificati, dal punto di vista del metodo, i contenuti del DPEF. Anzitutto, esso deve contenere l'articolazione degli interventi, e non solo più i relativi indirizzi, e poi deve indicare i disegni di legge collegati, individuando le materie cui ciascuno di tali provvedimenti deve esser riferito. Merita in particolare una sottolineatura quest'ultima modifica, in quanto in tal modo dovrebbe essere possibile fissare i limiti di contenuto dei provvedimenti collegati da esaminare al di fuori della sessione di bilancio, i quali dunque soggiacciono alla duplice condizione della relativa previa indicazione nel DPEF e della omogeneità di materia.

Sempre per quanto riguarda il DPEF, va infine ricordato il recente provvedimento collegato in materia fiscale (legge 13 maggio 1999, n. 133), il cui articolo 1, comma 2, demanda a tale documento l'indicazione dell'importo massimo del fondo di bilancio nel quale iscrivere il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ai fini dell'utilizzo delle relative risorse in ordine alla diminuzione della pressione fiscale relativa all'imposta sulle persone fisiche.

C) Per quanto riguarda *il contenuto del disegno di legge finanziaria*, la riforma ha determinato il raggruppamento della manovra con impatto finanziario immediato (di segno sia restrittivo che espansivo) nello strumento della legge finanziaria, il che ha comportato la soppressione della figura del provvedimento «collegato» di sessione, restando così demandati ai provvedimenti collegati fuori sessione gli aggiustamenti di tipo ordinamentale e strutturale.

Il nuovo impianto, in sostanza, registra il trasferimento nella «finanziaria» della parte con effetti immediati del precedente provvedimento collegato di sessione, la cui figura è stata ora soppressa, demandando ai «collegati» fuori sessione tutta l'altra parte del precedente «collegato» concernente gli aspetti ordinamentali ed organizzatori delle varie manovre di finanza pubblica. La legge finanziaria ne è risultata sostanzialmente arricchita di due componenti: da un lato, le norme di miglioramento dei saldi, senza effetti di tipo organizzativo o ordinamentale salvo che essi non siano rilevanti ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dall'altro le norme di sviluppo e di sostegno diretto all'economia, con esclusione di disposizioni di natura micro-settoriale o localistica.

Un altro elemento fondamentale della riforma è che in tanto una norma può essere collocata nel disegno di legge finanziaria in quanto essa abbia fin dal primo anno del bilancio triennale conseguenze sui saldi, a prescindere ovviamente dal segno, che dipende dalla funzione svolta dalla singola norma. Si tratta di un elemento che in qualche modo è intimamente collegato con il prescritto e citato divieto di collocare nella «finanziaria» disposizioni prive di una componente di impatto immediato sulle grandezze di finanza pubblica.

Sempre in materia di contenuto, occorre ricordare che la citata legge n. 208 del 1999 prevede un ampliamento delle tabelle C e D, dispo-

nendo che la prima possa contenere anche leggi permanenti di spesa in conto capitale e che la seconda possa rifinanziare leggi di spesa in conto capitale anche per tre anni, se catalogabili tra le leggi di sostegno dell'economia. In via transitoria, si è stabilito che la legge finanziaria per il 2000 ridetermini il contenuto delle tabelle C e D: per quanto riguarda la prima, si è disposto che le leggi di spesa non richiamate nella Tabella C della legge finanziaria per il 2000, ma già permanenti in base ad una legge sostanziale, si intendono soppresse per quest'ultimo aspetto (in pratica, non sono più permanenti in quanto rimodulabili nella Tabella C), mentre in relazione alla Tabella D si prevede che la legge finanziaria per il 2000 contenga un elenco di tutte le leggi di spesa in conto capitale rifinanziabili per un periodo fino a tre anni (ricorrendo le condizioni sopra specificate), anche se non tutte vengono poi rifinanziate nella tabella stessa.

GIARETTA, *relatore*

PARTE SECONDA

Disegno di legge di bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e di quello pluriennale per il triennio 2000-2002 contiene rilevanti novità formali e sostanziali, derivanti dall'applicazione della recente legge 25 giugno 1999, n. 208. Nella presente relazione si dà conto anche degli aspetti di competenza della Commissione bilancio, programmazione economica relativi alle tabelle dell'Entrata e dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Oltre alla novità di essere presentato contestualmente alla legge finanziaria 2000 entro il nuovo termine del 30 settembre e in assenza di «Collegati di sessione» e ad altre innovazioni riguardanti la struttura tecnica del documento, si segnalano, per il loro contenuto innovativo e riformatore, quelle che si riferiscono al passaggio alla nuova classificazione economica, per adeguarlo al sistema europeo dei conti (SEC 95), che si affianca, così, alla classificazione funzionale (funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa) già presente nel bilancio 1999.

Pertanto gli indirizzi del DPEF e la manovra finanziaria necessaria alla loro attuazione trovano nel combinato bilancio a legislazione vigente - legge finanziaria gli strumenti coerenti per poterli conseguire. D'altra parte il potenziamento e l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria, ricondotto a norme aventi diretto, rilevante ed immediato impatto sui saldi bilancio, migliora la funzione degli strumenti decisionali e dovrà consentire il conseguimento di risultati soddisfacenti.

L'efficacia della novità citata sarà verificata dall'esperienza dei prossimi anni e non è escluso che da essa possa manifestarsi la necessità di eventuali successivi affinamenti.

L'altra novità di rilievo riguarda il trasferimento di alcune voci, riferite a spese permanenti, dal bilancio a legislazione vigente alla tabella C della legge finanziaria.

Questa collocazione, prevista dalla legge n. 208 del 1999 - articolo 2, comma 18 -, evita per quanto possibile la complessità e la sinteticità, indubbiamente maggiori, proprie della struttura del bilancio e consente un più adeguato controllo nel tempo e la necessaria visibilità dell'andamento della spesa, di cui si forniscono elementi informativi circa lo sviluppo nel triennio, anche a livello disaggregato.

Per quanto riguarda la nuova classificazione economica della struttura dei conti, si sono realizzate alcune diverse allocazioni di partite, anche di notevole entità, delle quali si segnalano, per la parte corrente, quelle relative al personale, in servizio e in quiescenza (enucleazione dei

contributi sociali figurativi e delle imposte sulla produzione), all'acquisto di beni e servizi (ora denominati consumi intermedi), alle missioni e al funzionamento della scuola, agli interessi (ridenominati come «interessi passivi e redditi da capitale» e con l'enucleazione degli interessi sui mutui della Cassa depositi e prestiti), all'acquisto dei mobili, macchinari e attrezzature, la cui spesa ora confluisce nella categoria relativa agli «investimenti fissi lordi e acquisto terreni».

Per la spesa in conto capitale, la nuova classificazione ha riguardato la «costituzione di capitali fissi» (ora «investimenti fissi lordi e acquisto terreni»), i trasferimenti (ora contributi agli investimenti e partecipazioni azionarie), i conferimenti e le anticipazioni per attività produttive e non (che diventano «acquisizione di attività finanziarie»), il rimborso prestiti (ridenominati «rimborso passività finanziarie» e con la enucleazione di quelli della Cassa depositi e prestiti).

Queste ed altre riclassificazioni, con le conseguenti diverse allocazioni di una serie di poste tra parte corrente e conto capitale, hanno realizzato una maggiore trasparenza e funzionalità della struttura del bilancio, ma anche una inevitabile disomogeneità di dati, rispetto a quelli degli esercizi precedenti, per cui nel raffrontarli se ne deve tenere in debito conto.

Le operazioni di riclassificazione hanno causato un incremento numerario delle spese correnti, in quanto ora in esse sono ricomprese le quote interessi relative a mutui degli enti locali contratti a totale carico dello Stato con la Cassa depositi e prestiti e una serie di contributi in conto interessi che sono passati anch'essi dal conto capitale alla parte corrente.

L'incremento delle spese correnti, per questi motivi, è stato solo in parte e molto limitatamente attenuato dal trasferimento dalla parte corrente al conto capitale della spesa per l'acquisto di mobili, attrezzature e macchinari.

Questo complesso lavoro di riclassificazione, non ancora terminato, di cui il Governo dovrà riferire al Parlamento, ha l'obiettivo di superare la precedente logica meramente finanziaria di costruzione dei dati di finanza pubblica, che consentivano omogeneità e controllo solo a consuntivo e quindi con notevole ritardo.

Ora, il nuovo sistema, una volta a regime, consentirà di percepire immediatamente, anche nella fase preventiva, la modalità con cui i flussi di finanza pubblica e quelli relativi allo Stato vanno ad interagire e ad impattare con quelli macroeconomici nazionali, europei e globali.

Inoltre, l'operazione di trasferire nella tabella C della legge finanziaria rilevanti spese permanenti del bilancio a legislazione vigente comporta modifiche in ordine alle decisioni parlamentari, in quanto, mentre nel bilancio il limite per la sua emendabilità è il solo saldo complessivo, per la legge finanziaria un incremento di oneri correnti rispetto alla proiezione a legislazione vigente deve essere sottoposto al vincolo della sua copertura.

La struttura del bilancio è, inoltre, mutata anche per effetto della eliminazione della tabella relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri a causa della recente riforma che, nel prevedere la sua autonomia

contabile e gestionale (quasi equiparandola ad organo costituzionale) delle risorse inerenti lo svolgimento dei compiti propri, si è tradotta nell'accorpamento in una unica unità previsionale di base (UPB) (3.1.3.2 - tab. 2 - stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000) delle necessarie risorse, pari a 1.600 miliardi.

Tale UPB comprende il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (622 miliardi), il fondo per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (20 miliardi), le spese di funzionamento dell'ARAN (9 miliardi), la quota associativa al Formez (100 miliardi), gli investimenti per l'editoria (949 miliardi).

Contestualmente, sono state redistribuite tra i Ministeri interessati quelle risorse riferite alle funzioni dei rispettivi settori e che nel corso del tempo erano andate concentrandosi nella Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a circa 875 miliardi.

L'insieme delle modifiche apportate alla struttura del bilancio ha comportato, per le amministrazioni centrali, una significativa variazione, rispetto al 1999, nel numero dei centri di responsabilità amministrativa, delle UPB e dei capitoli.

Per la sola Presidenza del Consiglio dei ministri la riduzione è stata, rispettivamente, pari a 19,86 e 636 unità, mentre nel complesso i primi sono diminuiti di 11, i secondi sono aumentati di 71 e i capitoli sono diminuiti di ben 1014 unità, passando da 7677 a 6663.

Tutto ciò evidenzia che quello in atto è un processo di ristrutturazione radicale con conseguenti, rilevanti riflessi contabili.

È da apprezzare, altresì, l'ulteriore elaborazione della spesa in conto capitale che, pur presentando caratteri di provvisorietà, in quanto si basa su indicazioni talvolta parziali fornite dalle amministrazioni, evidenzia la regionalizzazione degli interventi, ripartiti o ripartibili già programmati, di oltre 20.500 miliardi, pari a circa un quarto della spesa complessiva in conto capitale (80.100 miliardi).

Nell'insieme, l'apparato documentativo, che viene fornito a corredo del bilancio, migliora sensibilmente, consentendo una maggiore chiarezza e trasparenza e una costante verifica degli obiettivi, con la necessaria correlazione con le previsioni del bilancio 1999 e del relativo assestamento.

Il bilancio 2000, a legislazione vigente e in coerenza con le indicazioni del DPEF e delle Risoluzioni parlamentari, attesta che il risanamento della finanza pubblica si è consolidato e che il suo lungo e difficile percorso è ormai, finalmente, nella fase conclusiva.

A questa nuova condizione esso concorre:

- a) con una migliore trasparenza dei conti pubblici;
- b) appostando risorse nell'entità necessaria alle effettive esigenze;
- c) riducendo al minimo lo scarto tra la gestione di competenza e quella di cassa;
- d) assicurando la compatibilità della cassa al fabbisogno del settore statale;

e) incorporando i trasferimenti per il pareggio di fabbisogni di cassa degli enti previdenziali quali regolazione delle anticipazioni di tesoreria;

f) adeguando il Fondo sanitario nazionale per avvicinarlo alle effettive esigenze, anche rispetto al recente assestamento del bilancio 1999;

g) riducendo tendenzialmente le giacenze dei conti di tesoreria;

h) finanziando (ed è la prima volta dalla riforma del 1988 in materia di contabilità di Stato) le maggiori spese della manovra di finanza pubblica con un miglioramento del risparmio pubblico rinveniente dal bilancio a legislazione vigente, pari complessivamente a 15.000 miliardi.

Già questa ultima virtuosa condizione documenta – senza possibilità di smentite – quanto sia stato costante, progressivo e strutturale il processo di risanamento della finanza pubblica.

Peraltro, rispetto all'assestamento 1999, che aveva registrato un risparmio negativo di 2000 miliardi di lire, il risparmio pubblico è stato conseguito non solo per l'apporto delle entrate (+ 10.000 miliardi), ma anche per la significativa e rilevante riduzione delle spese finali (- 7.000 miliardi), a conferma che non si è agito sul solo fronte della pressione fiscale.

Così, il bilancio preventivo a legislazione vigente per l'anno 2000 evidenzia, per la competenza:

- entrate finali per L. 639.127 miliardi (+ 10.447 rispetto all'assestato 1999);
- spese finali per L. 704.617 miliardi (- 7.344 rispetto all'assestato 1999);
- interessi per L. 149.087 miliardi (- 5.414 rispetto all'assestato 1999);
- avanzo primario di L. 83.597 miliardi (+ 12.378 rispetto all'assestato 1999);
- saldo netto da finanziare per L. 65.490 miliardi (- 17.792 rispetto all'assestato 1999);
- indebitamento netto per L. 57.228 miliardi (- 15.641 rispetto all'assestato 1999).

La previsione delle maggiori entrate tributarie nelle entità cifrate per il 2000-2002 trova fondamento nel carattere in massima parte strutturale dei risultati attesi e conseguiti per l'anno in corso e che hanno consentito di innalzare le stime tendenziali a 9.300 miliardi per il 2000, 9.500 per il 2001 e 2002 e di destinarle in pressochè egual misura alla concessione di sgravi fiscali determinando, così, una riduzione della pressione fiscale a partire dall'anno 2000 e in misura più ampia rispetto a quella indicata nel DPEF.

L'aumento inatteso del gettito tributario, dovuto all'IVA, all'IR-PEG e ai proventi di lotto e lotterie e di cui non è ancora possibile dare una valutazione circa la sua composizione quantitativa disaggregata, è

verosimilmente dovuto in gran parte alle azioni di contrasto, di carattere amministrativo e normativo, all'evasione e alla elusione fiscale attuate dal Governo in questi ultimi anni, quali il rafforzamento dell'accertamento, gli studi di settore, il modello unico, che incentiva l'emersione di imponibili coerenti, la semplificazione delle dichiarazioni.

Tuttavia, pur nella difficoltà di confronti omogenei con l'assestamento 1999, dovute alla diversa classificazione attuata per l'anno 2000 per le indennità, interessi moratori e sanzioni confluiti tra le entrate extratributarie, si può assegnare una riduzione dello 0,8 per cento delle imposte sul patrimonio, un incremento del 3,9 per cento delle tasse e imposte sugli affari e del 57,6 per cento dei proventi del lotto e giochi.

La scomposizione dell'andamento delle entrate tributarie per le cause che le hanno generate evidenzia, inoltre, che i provvedimenti legislativi hanno determinato una riduzione delle previsioni per circa 10.000 miliardi.

L'evoluzione tendenziale del gettito, stimato in 34.000 miliardi, non solo ha assorbito quell'effetto e la caduta del gettito IRAP per quasi 6.700 miliardi ma ha anche generato, nel raffronto tra 2000 e 1999, una variazione positiva della previsione per circa 17.000 miliardi.

Tutto ciò ha una rilevante valenza politica, in quanto sostanzia gli effetti della politica del Governo e della maggioranza finalizzata a ridurre l'evoluzione delle entrate tributarie, limitandosi ad ottenere le variazioni accrescitive delle stesse con la sola evoluzione spontanea delle imposte.

Lo stesso decremento delle entrate extra tributarie (- 13,2 per cento) è stato incorporato nel complessivo incremento di quelle tributarie ottenuto secondo le modalità già descritte.

Il quadro tendenziale, entro cui si basano le valutazioni svolte e a cui si legano le previsioni proposte, trova fondamento sugli incassi registrati alla data del 31 agosto dell'esercizio in corso che permettono di prevedere con realismo e anche con prudenza un *surplus* nelle entità cifrate, anche in considerazione che nell'ultimo bimestre dell'anno si registra solitamente un'accelerazione dell'andamento dell'entrata per effetto delle scadenze dei secondi acconti delle imposte dirette, dell'IRAP (per la quale l'acconto dovuto è pari al 60 per cento) e dell'IVA, con l'emersione di base imponibile precedentemente non dichiarata.

Alla data del 31 agosto scorso si sono registrati, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, incassi superiori per l'IRPEF (+ 10 per cento), dell'IRPEG (+ 51 per cento) e una riduzione di quelli delle altre imposte dirette e una crescita delle entrate sul patrimonio e sul reddito del 6 per cento.

Per le tasse e le imposte sugli affari l'aumento è stato del 4 per cento, non compensato dalla riduzione di quelle del bollo, delle assicurazioni e delle altre imposte sugli affari; inoltre è confermato l'eccezionale incremento del lotto e altri giochi (+ 127 per cento). L'esame svolto degli andamenti delle entrate tributarie evidenziano, quindi, che gli interventi non hanno carattere congiunturale ma strutturale derivante dal processo di riforma in atto. E, coerentemente con l'impegno assunto

con il Parlamento, con il Patto sociale dello scorso anno, e con l'intero Paese, il Governo ha arricchito la manovra finanziaria con un pacchetto fiscale presentando, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, emendamenti, poi accolti dalla Commissione bilancio, che prevedono interventi con forti caratteri di equità e socialità che riducono le imposte dirette con il maggior gettito derivante dal recupero di evasione ed elusione fiscale.

Anzi, non attendendo la conclusione dell'anno per verificare l'entità effettiva del maggior gettito atteso (circa 8.000 miliardi) per tutto l'anno 1999, il Governo ha anticipato il rispetto di quell'impegno, utilizzando interamente.

Così, tenuto conto delle risorse già disponibili ed appostate, il complesso della operazione è pari a circa 11.300 miliardi, di cui 7.000 di sgravi per la sola IRPEF: un anticipo, quindi, di tempi e di entità rispetto a quanto annunciato.

Sono previsti, tra l'altro:

- a) sgravi dell'IRPEF per circa 3.000 miliardi, con la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione dal 27 al 26 per cento e detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e autonomo del primo scaglione;
- b) l'incremento della deduzione dal reddito imponibile per la prima casa (da 1.100.000 a 1.800.000), che renderà esente l'80 per cento dei proprietari, e il raddoppio delle detrazioni per i fitti: nel complesso lo sgravio è di circa 3000 miliardi;
- c) aumenti delle detrazioni per le famiglie numerose, con una ulteriore detrazione per i nuovi nati fino a tre anni e sgravi per gli anziani oltre i 75 anni e con redditi fino a 18.000.000;
- d) l'accelerazione degli effetti della DIT per le imprese e la sua estensione alle società di persone e alle ditte individuali, all'artigianato e al commercio;
- e) la riduzione per i redditi diversi da lavoro dipendente dell'acconto dal 98 al 92 per cento da versare nell'anno 2000;
- f) l'eliminazione della marca da bollo per le patenti nautiche e della tassa di stazionamento per i piccoli natanti;
- g) la modifica del regime dei bolli giudiziari.

Poi, in attesa della approvazione formale e definitiva dell'Unione europea, il Governo ha confermato gli interventi a sostegno dell'edilizia e la riduzione, dell'IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni, per i quali provvederà alla Camera dove, pure, sarà riformata, seguendo l'iter parlamentare, la tassa sulle successioni.

Sono provvedimenti, questi, tutti tendenti finalmente a valorizzare la famiglia e a porre la dovuta concreta attenzione al problema demografico, nella direzione della revisione del complesso sistema del Welfare.

Essi rendono tangibile e manifesto come il risanamento e le riforme danno «dividendi» e permettano una compatibile riduzione della pressione fiscale: un risparmio per i contribuenti di circa 45.000 miliardi in quattro anni, dal 2000 al 2003. Risultati, questi, conseguiti con la concertazione e la collaborazione delle organizzazioni sindacali, del la-

voro autonomo e delle piccole imprese, con la coesione sociale e che consentono alla maggioranza di esprimere una meritata soddisfazione e che dovrebbero indurre l'opposizione a manifestare un responsabile apprezzamento.

Per quanto riguarda la spesa finale per competenza, la previsione per il 2000 segua una diminuzione di 7.345 miliardi rispetto all'assestamento 1999, (a 704.617 miliardi da 711.962).

La sua articolazione manifesta una sostanziale conferma dell'assestamento 1999 per la parte corrente al netto degli interessi e una riduzione di questi per 5.414 miliardi, mentre la parte capitale si riduce di circa 2.608 miliardi.

Pertanto, l'effetto combinato degli andamenti delle entrate e delle spese dà luogo al miglioramento del saldo netto da finanziare, ben 17.792 miliardi, ovviamente al netto degli effetti della legge finanziaria.

Si aggiunge, inoltre, a questo significativo miglioramento, quello del ricorso al mercato che si riduce di 146.296 miliardi, grazie alla notevolissima diminuzione del rimborso prestiti (-128.504 miliardi).

Le difficoltà, già in precedenza sottolineate, di raffrontare i dati dell'esercizio 2000 con quelli dell'assestamento 1999, a causa della loro disomogeneità, non permettono di ricostruire l'evoluzione della spesa con assoluta attendibilità.

Tuttavia è possibile fornire un quadro significativo anche se sintetico che tiene conto della nuova classificazione da cui, per la parte corrente, si nota che:

- a) i redditi da lavoro dipendente sono pari a 128.500 miliardi;
- b) i consumi intermedi sono pari a circa 26.000 miliardi;
- c) i trasferimenti sono per 234.000 per le amministrazioni pubbliche, 6.500 per le famiglie e le istituzioni sociali e 13.300 miliardi per le imprese;
- d) le spese per interessi sono circa 150.000 miliardi (comprensiva della quota per i mutui contratti da regioni e enti locali con la Cassa depositi e prestiti con onere a totale carico dello Stato).

La spesa in conto capitale è prevista per 9.152 miliardi per gli investimenti fissi lordi (comprese le spese per mobili, macchinari e attrezzature) e per 30.790 per contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche (al netto delle spese per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti e comprensivi dei trasferimenti all'INPS). I contributi agli investimenti ad imprese si stimano pari a 15.600 miliardi, mentre le acquisizioni per attività finanziarie a 8.300 miliardi.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, gli elevati coefficienti di realizzazione delle previsioni permettono di affermare che è in corso una virtuosa impostazione tesa ad una valutazione più realistica dei residui del nuovo esercizio e quindi volta a superare il sistema precedente della loro determinazione. D'altra parte l'ulteriore flessione delle spese correnti «discrezionali» rispetto allo stesso assestamento del 1999 e dopo le manovre di contenimento degli anni scorsi ha aumentato il grado

di rigidità del preventivo 2000, anche se nella necessaria attività selettiva degli oneri si è tenuto conto delle insopprimibili esigenze di particolari settori quali istruzione, giustizia ed ordine pubblico.

Le commissioni di merito hanno sollevato, nei loro rapporti tutti favorevoli al disegno di legge di bilancio, alcuni problemi che hanno avuto nel dibattito in Commissione bilancio significative segnalazioni:

- 1) condizioni premiali più favorevoli per la contrattazione dei mutui degli enti territoriali che abbiano rispettato i parametri del «Patto di stabilità interno»;
- 2) rafforzamento delle risorse per l'amministrazione attiva della giustizia;
- 3) recupero di risorse per i fondi per la cooperazione allo sviluppo;
- 4) ripristino anche per l'anno 2000 dell'erogazione gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo con le stesse modalità ed entità precedenti ed attenuazione della prevista riduzione dell'1 per cento del personale del comparto scuola;
- 5) accelerazione degli interventi nelle zone oggetto di contratti d'area e di patti territoriali;
- 6) utilizzazione di parte dei risparmi conseguiti con la riduzione della quota di partecipazione regionale al costo delle prestazioni erogate in regime libero-professionale dalle aziende sanitarie pubbliche per il miglioramento delle strutture destinate a quello scopo;
- 7) l'emanazione di una legge quadro per le calamità naturali;
- 8) la carenza di disposizioni ed indicazioni nel bilancio pluriennale per il trasferimento delle risorse alle regioni conseguente alla legislazione di decentramento che dovrebbe attuarsi entro il 31 dicembre 2000.

La Commissione bilancio ha svolto un buon lavoro esaminando, con ritmi serrati, con approfondimento e ponderazione, con il contributo di una coesa maggioranza e di una responsabile opposizione, le proposte emendative al bilancio di previsione con l'obiettivo di un suo compatibile miglioramento.

Sono stati approvati gli emendamenti che hanno stabilito:

- 1) una diversa allocazione di risorse, per un totale di 177 miliardi, all'interno del Ministero della difesa con un aumento delle disponibilità per l'Aeronautica e la contestuale pari riduzione di spesa per la Marina e l'Esercito;
- 2) la conferma anche per il prossimo anno scolastico dell'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, reperendo 100 miliardi che si aggiungono ad altrettanti già previsti nel disegno di legge finanziaria;
- 3) il reperimento di 90 miliardi per il pagamento delle spese di mensa ai docenti aventi diritto, in relazione all'applicazione dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1998-2001 del comparto scuola e dell'articolo 39 del CCNL del 31 agosto 1999;
- 4) una migliore collocazione della spesa riguardante le convenzioni stipulate con le agenzie di stampa e d'informazione;

5) l'erogazione di 800 milioni al Club Alpino Italiano, destinata al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico;

6) una diversa allocazione delle risorse (163 miliardi) già previste nella Tabella 18, Ministero dell'Ambiente, per renderle immediatamente spendibili per la difesa del suolo.

«L'azione di politica economica per il 2000 muove nella giusta direzione».

È questo il testuale giudizio espresso dal Governatore della Banca d'Italia in occasione dell'audizione del 14 ottobre presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato per l'esame dei documenti di bilancio 2000.

Un giudizio positivo e autorevole, che si condivide, ma che, a nostro parere, è tuttavia parziale, in quanto pare limitato ad un impegno del governo e della maggioranza nella «giusta direzione» che prende avvio solo ora.

«È questa la prima volta in dieci anni che nulla si chiede a chi rappresento ma, anzi, che qualcosa gli viene dato... un risultato storico». Così si è espresso Cofferati sul complesso della manovra finanziaria.

Anche la Confindustria, seppure con toni, sottolineature, critiche anche aspre su alcuni suoi aspetti, nel corso delle audizioni ne ha dato una valutazione sostanzialmente positiva.

Inoltre, in questi ultimi giorni, vi è stata l'informazione che ha voluto rendere sull'andamento dei conti pubblici il Ragioniere generale dello Stato: nei primi dieci mesi dell'anno in corso l'entità del fabbisogno si è ridotta di 14.000 miliardi rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Vero è che questa finanziaria, questo bilancio sono il risultato di un impegno eccezionale realizzato anche dai governi tecnici negli anni scorsi ma, soprattutto, da quelli di centro-sinistra, di Prodi e di D'Alema, che hanno conseguito obiettivi da molti ritenuti improbabili se non impossibili: restituzione di tasse, riduzione della pressione fiscale e del costo del lavoro, più sviluppo, più occupazione, meno debito, più risparmio pubblico, più consumi, più equità.

Si sono così smentiti lo scetticismo e gli strumentali pregiudizi di chi, magari e irresponsabilmente, sperava per convenienza di parte nel mancato raggiungimento di quegli ambiziosi traguardi.

Già il 1999 segna un ulteriore progresso nel processo di risanamento, nonostante un rallentamento della crescita economica, dovuto anche ad un non favorevole quadro macroeconomico internazionale, che si era avuto nel corso dell'anno precedente.

A quel rallentamento della prima parte dell'anno sono seguiti forti segnali di ripresa, che inducono a prevedere la possibilità di mantenere sostanzialmente invariate le previsioni del DPEF, con una crescita del PIL all'1,3 per cento.

La Nota di variazione al DPEF per il 2000-2003 e la Relazione previsionale e programmatica per il 2000 hanno pertanto potuto confermare per l'anno in corso l'indebitamento netto in rapporto al PIL contenuto al 2,4 per cento.

Anzi, si ritiene questo valore una stima prudenziale e comunque tale da rispettare gli impegni assunti con il Patto di stabilità e crescita. Vi sono reali motivi, peraltro condivisi da autorevoli istituti di ricerca nazionali ed esteri, perché tale rapporto si attesti a un livello inferiore.

Il quadro di finanza pubblica di medio periodo, delineato dai suddetti documenti, conferma l'impegno del Governo a proseguire nel risanamento strutturale della finanza pubblica e a promuovere interventi per lo sviluppo economico, per l'occupazione e per l'ormai compatibile e graduale riduzione della pressione fiscale, senza la necessità di dover reperire le necessarie risorse con nuove manovre finanziarie, ma con il solo risparmio pubblico che si produce spontaneamente con la legislazione vigente.

Una manovra leggera, ma non magra per entità e qualità degli interventi e per il contesto entro cui si posiziona.

Non più tagli alla spesa e ai servizi sociali, non più ulteriori aumenti di tasse, non più pesanti sacrifici per i cittadini più deboli, ma per la prima volta dopo tanti anni di attesa una efficace politica fiscale redistributiva, con misure non occasionali e frammentarie, che ripartisce il «dividendo» alle famiglie, alle famiglie più numerose e con redditi medio-bassi, alle famiglie con nuovi nati, alle famiglie per la casa e per i fitti, ai pensionati più anziani e più esposti, ai lavoratori al limite della precarietà.

È il giusto riconoscimento a quanti, sacrificandosi, hanno saputo attendere e concorrere al risanamento e alla ripresa del Paese.

Una manovra finanziaria che, certo, non potrà soddisfare quanti hanno, pur avendo concorso al risanamento, già avuto adeguato ristoro e che sono in una incomprensibile avida attesa di ulteriori ed immediati compensi.

Si realizza, così, il rispetto dei patti assunti con il Paese e con l'Unione europea, raggiungendo gli obiettivi della riduzione del disavanzo all'1,5 per cento nel 2000, all'1 per cento nel 2001 e allo 0,6 per cento nel 2002 e quello - storico - del sostanziale pareggio di bilancio nel 2003 (0,1 per cento), anno in cui sarà inoltre raggiunto l'altro ambizioso obiettivo di un debito pari al PIL, che si riduce così di ben 15 punti in soli quattro anni.

Il circolo virtuoso finalmente si chiude, liberando sempre più risorse (avanzo primario) da destinare alle politiche attive per lo sviluppo economico e proseguire con accentuata decisione nel processo riformatore della società nazionale, rafforzando le politiche sociali, attenuando i divari territoriali, alleggerendo il carico tributario, favorendo la formazione e l'inserimento dei giovani nei processi di crescita economica, culturale e civile del paese, che è la sola via per affrontare e rispondere alle tante insidiose sfide della globalizzazione.

FERRANTE, *relatore*

PARERI



PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**sui disegni di legge n. 4236 e 4237**

(Estensore: BEDIN)

14 ottobre 1999

La Giunta sottolinea la coerenza della manovra finanziaria con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita nonché con il parere emesso dal Consiglio dell'Unione europea l'8 febbraio 1999 in merito al programma di stabilità presentato dall'Italia. Tale parere raccomandava infatti all'Italia di destinare ogni economia di bilancio derivante da una riduzione dell'onere per il servizio del debito ad una riduzione del rapporto fra debito e PIL, di compensare l'impatto negativo di una crescita più debole del previsto con un maggiore ricorso ai proventi delle privatizzazioni e di riesaminare la riforma del sistema pensionistico onde stabilizzare nel medio periodo il rapporto tra spesa pensionistica e PIL. Tali indicazioni appaiono recepite, fra l'altro, dalle disposizioni che riservano le entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali al finanziamento del fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, che prevedono che il maggior gettito derivante dalla normativa vigente venga destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare e che introducono, all'articolo 26, un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate destinato a finanziare la copertura assicurativa di soggetti la cui attività è caratterizzata da una discontinuità che incide negativamente sulla futura prestazione pensionistica.

Per quanto concerne il Patto di stabilità, con l'intervento correttivo del DPEF connesso alla manovra risulta inoltre invariato il rapporto fra *deficit* e PIL, prefissato nel documento presentato dal Governo lo scorso giugno e in ordine al quale le due Camere del Parlamento hanno approvato apposite risoluzioni parlamentari. L'articolo 21 del disegno di legge n. 4236 reca inoltre misure sul patto di stabilità interno che coinvolgono opportunamente, sulla base del principio di sussidiarietà, regioni, province e comuni nel perseguimento degli obiettivi connessi alla partecipazione dell'Italia all'unione economica e monetaria.

La Giunta esprime altresì apprezzamento per la revisione della struttura del bilancio in atto, volta a classificare i flussi in modo da avvicinare i criteri di determinazione dell'indebitamento netto del bilancio

statale a quelli del conto delle Pubbliche amministrazioni, che costituisce il riferimento preso in considerazione dall'Unione europea, e per il recepimento delle raccomandazioni rivolte in passato al Governo in merito ad una più chiara indicazione dei flussi connessi alle politiche comunitarie.

La Giunta riscontra inoltre la congruità della manovra economica con le raccomandazioni rivolte dalla Commissione delle Comunità europee all'Italia con il documento adottato l'8 settembre 1999 nel quadro del Patto per l'occupazione. Tali sollecitazioni includono lo svolgimento di azioni più decise per prevenire la disoccupazione di lunga durata, per alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, stimolare la creazione di posti di lavoro, spostare il carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, riesaminare i programmi previdenziali, ridurre le disparità tra donne e uomini e migliorare i sistemi di monitoraggio statistico. Al riguardo la Giunta rileva come le suddette indicazioni risultino recepite dalle misure citate e dalle altre disposizioni volte a sostenere l'occupazione, a ridurre gli oneri fiscali che gravano sul lavoro e ad elevare la protezione sociale, come le norme dell'articolo 35 del disegno di legge n. 4236, volte a tutelare la maternità.

La Giunta prende infine atto dell'intenzione del Governo di procedere all'introduzione delle deroghe al regime IVA nei settori ad alta densità lavorativa di cui alla tabella A, già oggetto di un'approvazione politica preliminare da parte del Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN), solo a seguito della formalizzazione dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea.

Sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Giunta esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole.

Considerando tuttavia che l'articolo 22 del disegno di legge n. 4236 precisa che le alienazioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società nei vari settori dei pubblici servizi non comportano per le società stesse la perdita dell'affidamento diretto del servizio, nel caso in cui l'Ente titolare dello stesso disponga di poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la Giunta osserva che si potrebbe configurare un contrasto con la direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sugli appalti concernenti l'erogazione di acqua ed energia ed i servizi di trasporto e di telecomunicazione. Tale direttiva prevede infatti lo svolgimento di specifiche procedure di gara per gli appalti nei suddetti settori a meno che tali servizi non vengano affidati ad altri organismi pubblici oppure ad imprese su cui gli enti appaltatori esercitano un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva. Le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 93/38/CEE, precisano inoltre che, per imprese collegate all'ente appaltatore, si intendono quelle imprese su cui l'ente appaltatore eserciti un'influenza dominante la quale si configura quando le autorità pubbliche detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le quote emesse dall'impresa oppure hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del Consiglio d'amministrazione o di altri organi direttivi.

La Giunta sottolinea quindi l'esigenza di verificare se le imprese assoggettate ai poteri speciali di cui al citato articolo 22 del disegno di legge n. 4236 - che attengono alla possibilità di porre il veto su determinate delibere societarie ed alla nomina di un numero di amministratori inferiore a un quarto del totale - siano assimilabili alle società collegate ammesse dalla direttiva 93/38/CEE a svolgere i suddetti servizi in regime di affidamento diretto. L'affidamento diretto di altri servizi non contemplati dalla direttiva 93/38/CEE e non connessi all'assolvimento di obblighi internazionali o a problemi di sicurezza sarebbe comunque in contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, sugli appalti pubblici dei servizi. Per i servizi diversi dall'erogazione di acqua ed energia, dai trasporti e dalle telecomunicazioni, la direttiva 92/50/CEE ammette infatti la disapplicazione delle procedure di evidenza pubblica solamente nel caso di servizi affidati ad altri enti pubblici.

A tale proposito la Giunta prende atto della disponibilità manifestata dal Governo a procedere allo stralcio dell'articolo 22, iniziativa che consentirebbe di valutare le suddette disposizioni nel contesto dei disegni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali già all'esame del Parlamento. Lo stralcio di tali norme offrirebbe di conseguenza l'opportunità di evidenziare, di fronte all'Unione europea, l'esigenza di prevedere un regime transitorio nell'ambito del processo di privatizzazione e di prevenire eventuali procedure contenziose.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge n. 4236

(Estensore: Deputato PEPE Mario)

14 ottobre 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge;

valutata la coerenza dello stesso sia con le direttive contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

rilevata peraltro l'opportunità di una riconsiderazione più attenta di talune proposte specifiche, quale ad esempio quella relativa alla destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari dell'INPS, proventi che potrebbero essere utilizzati per il consolidamento del fondo dei lavoratori parasubordinati; così come, in riferimento all'articolo 3, comma 2, concernente la destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari dell'INAIL, si potrebbe valutare l'opportunità di destinare una quota di tali proventi all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni *in itinere*,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle previste misure fiscali di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie attraverso la riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento, si propone di prevedere meccanismi incentivanti per interventi diretti all'eliminazione dell'amianto, tenuto conto del fatto che la relativa normativa risalente al 1992 non ha di fatto trovato attuazione da parte delle regioni; tali incentivi dovrebbero anche essere previsti per le nuove opere da realizzare in base alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

b) si ritiene inoltre necessario potenziare le misure per lo sviluppo, prevedendo specifiche disposizioni che incentivino le regioni ad accelerare la realizzazione dei distretti economico-produttivi e di aree attrezzate per favorire la crescita delle zone deboli;

c) con riferimento all'articolo 21, concernente il patto di stabilità interno, si consideri attentamente l'opportunità di imporre una riduzione - pari allo 0,1 per cento del PIL - del disavanzo di regioni ed enti locali, tenuto conto del fatto che tale disavanzo è oggettivamente determinato dalla tendenziale sottostima del fabbisogno per il settore sanitario.

sul disegno di legge n. 4237

(Estensore: Deputato PEPE Mario)

14 ottobre 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge;

valutata la coerenza dello stesso sia con le direttive contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

rilevato peraltro come nel bilancio non si rinvergano i necessari elementi di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione amministrativa dello Stato in senso federalista avviata con la legge 15 marzo 1997, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si rileva come dal documento previsionale pluriennale non emerga in alcun modo il problema del trasferimento delle risorse alle regioni conseguente alla legislazione di decentramento, che dovrebbe avere attuazione entro il 31 dicembre 2000 (vedi articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). La circostanza che tale omissione sia imputabile a fattori tecnici (il bilancio pluriennale è elaborato per grandi aggregati che non possono sempre evidenziare le singole categorie di spesa), nonché alla sussistenza di un complesso procedimento di negoziazione in seno alla Conferenza unificata, non può esimere la Commissione dall'esprimere una forte preoccupazione per il fatto che la più rilevante riforma ordinamentale attuata in questa legislatura sia tuttora inoperante e non abbia alcuna evidenza nell'ambito del bilancio pluriennale dello Stato.



DISEGNO DI LEGGE N. 4236



DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*(Risultati differenziali)*1. *Identico.*2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Art. 2.

(*Fondi speciali e tabelle*)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. *Identico.*

Art. 2.

(*Fondi speciali e tabelle*)

Identico.

(*Per le modifiche alle tabelle e all'allegato n. 1 si vedano le pagine da ... a ...*).

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del disegno di legge)

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 3.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e **specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi**. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 3.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali)*

1. *Identico:*

«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. **I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, ovvero in uno o più lotti, a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2-quater. *Identico.*

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato.

2-sexies. All'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita la seguente lettera: "*a-bis*) determinazione dei casi in cui si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;". Il termine per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 giugno 2000.

2-septies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. **Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.**

Soppresso

2-sexies. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-octies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-nonies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*decies*. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento **netto** medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999».

2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*.

2-*nonies*. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. **Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica».**

2. Alla lettera *d*) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: «Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alla gestione del settore industria. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

Art. 4.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari».

Art. 5.

(Patrimonio immobiliare dello Stato)

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: «aventi valore significativo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti **alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.** A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

Art. 4.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

Identico.

Art. 5.

(Patrimonio immobiliare dello Stato)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pat-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene **nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale** producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto **e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento.** I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze».

4. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze».

4. *Identico:*

«100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene **nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale** producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto **e di regolarità urbanistica e fiscale**. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre

(Segue: Testo del disegno di legge)

storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

5. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «approvati e resi esecutivi» sono sostituite dalla seguente: «stipulati».

6. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle fi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1998, n. 448. **Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico:*

«1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle fi-

(Segue: Testo del disegno di legge)

nanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. **Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».**

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. **I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi.** I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».

9. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

10. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 6.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.»;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: «le modalità di trascrizione» a: «nonché».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. *Identico.*

Art. 6.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «di ciascuna provincia», sono inserite le seguenti: «fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità»;

b) al comma 7, dopo le parole: «alienato a terzi», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione»;

c) al comma 9, dopo le parole: «Hanno titolo di priorità», sono inserite le seguenti: «a parità di prezzo». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi».

3. *I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.*

4. *Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.*

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 4236-bis).

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 7.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. **Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-**

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: «26,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001 e lire 480.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002»;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000», rispettivamente contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

compiuto il settantacinquesimo anno di età.»;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

«2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.»;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;

f) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.»;

g) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000», sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000».

3. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), e) ed f), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b)*, *c)*, numero 2), *d)*, numeri 1), 2) e 4), e *g)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b)*, *b-bis)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*».

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 8.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari)

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° luglio 2000. Per i pro-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedimenti in corso alla predetta data l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

9. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

10. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

11. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000; detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico.

Art. 9

(Imposta di registro sui conferimenti in società)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole)*. - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.»;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte prima, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.»;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) alle lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: «1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «lire 250.000»;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

«NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.»;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

Art. 10

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.»;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 7.

(*Oli emulsionati*)

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce «Gas di petrolio liquefatti (GPL)», la seguente voce: «Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

- a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
- b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
- c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma».

Art. 11.

(*Oli emulsionati*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 1, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Art. 8.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. *Identico.*

Art. 12.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Art. 9.

(Responsabilità civile)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 10.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 4236-ter).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 13.

(Rinnovi contrattuali)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corrispondenza dei miglioramenti economici al perso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 11.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)

1. *Identico:*

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. **Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.**»;

b) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»;

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: «ivi comprese» fino alla fine del periodo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Con la medesima cadenza semestrale, per quanto concerne le progressioni interne del personale già in servizio presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, viene verificata la coerenza dei processi di progressione interna con i principi di selettività fissati, per la riqualificazione professionale del personale, dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono sottoposti altresì a verifica i criteri e le modalità di finanziamento dei fondi di amministrazione o ente, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e la congruità delle dotazioni organiche, con l'obiettivo di contenimento dei costi. In tale ambito sarà verificato che gli incrementi derivanti dai reinquadramenti o dai passaggi di personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica:*

«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, **con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.** Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. **Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate di una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'interno di ciascuna area funzionale sono finanziati mediante l'utilizzazione di risorse aventi carattere di certezza e di continuità.

Per consentire il celere e compiuto svolgimento dell'istruttoria, a decorrere dall'anno 2000, il contingente di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è integrato di ulteriori dieci unità di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, messe a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che possono avvalersi anche di consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione anche in forma sperimentale, comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse umane, con un onere non superiore a 1.500 milioni di lire annue.

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

«18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative».

Periodi stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 4236-quater).

f) *identica:*

«18. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

18-ter. All'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario."»;

g) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18-bis. *Identico*».

18-ter. *Proposta di stralcio.*

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51».

2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «*Nell'ambito del medesimo comparto*». Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 12.

*(Riduzione di personale
del comparto della scuola)*

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della presente legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 13.

*(Conferma della disciplina relativa alle
indennità ed ai compensi rivalutabili in rela-
zione alla variazione del costo della vita)*

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

*(Riduzione di personale
del comparto della scuola)*

Identico.

Art. 16.

*(Conferma della disciplina relativa alle
indennità ed ai compensi rivalutabili in rela-
zione alla variazione del costo della vita)*

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 14.

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è sostituito dal seguente:

«24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente»».

Art. 15.

(Affitti e fitti figurativi)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)

1. **All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente».**

Art. 18.

(Affitti e fitti figurativi)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati **dall'insieme delle** amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

Art. 16.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 19.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 17.

(*Acquisto di beni e servizi*)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Acquisto di beni e servizi*)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, **selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica**, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. **Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

3. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Art. 18.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Art. 21.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati **per una sola volta** e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cen-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. *Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore della Società di cultura «La Biennale» di Venezia.*

8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 4236-quinquies).

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 140 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 30 milioni, se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 20 milioni, se emittente radiofonica locale.

10. Il canone è versato entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, tenendo conto anche dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il predetto canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della predetta legge n. 249 del 1997. Le maggiori entrate derivanti dai nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione rispetto a quelle accertate per il 1999 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

10. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. All'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse.

12. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2000»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175».

15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per "aree depresse" a decorere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento, ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 19.

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)

1. *Nel conferimento o nella conferma degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e degli incarichi professionali ai sensi degli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i direttori generali stabiliscono, per ciascun dirigente interessato, obiettivi di riqualificazione dell'assistenza e di razionalizzazione delle risorse anche al fine di realizzare, nel periodo di durata dell'incarico, la progressiva e programmata riduzione delle liste di attesa in base a specifici piani e volumi di attività.*

2. *Il monitoraggio continuo delle attività istituzionali e libero-professionali ai fini della gestione e riduzione delle liste di attesa è svolto sotto la diretta responsabilità del direttore sanitario aziendale.*

3. *Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della conferma dell'incarico.*

4. *Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali» e le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo» sono soppresse.

Art. 22.

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)

Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 4236-sexies).

1. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

7. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

8. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

10. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

12. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

13. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. **All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiun-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 20.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato realizzato da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6».

14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 23.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato **medio** realizzato **negli ultimi due anni** da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi, **fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15.**

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, prima non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.

4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. **L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.**

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, prima non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, **applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione della riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF.**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

terminazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi, in via definitiva, **alle specialità medicinali predette.**

6. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

7. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i sei mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa». Dopo il comma 2 dello stesso arti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione «medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità» deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi **in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.**

7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

8. Identico.

9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa». Dopo il comma 2 dello stesso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

colo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 75 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa».

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 21.

(Patto di stabilità interno)

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al **50** per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. **La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi**».

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 24.

(Patto di stabilità interno)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

bre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

3. Le giunte regionali, provinciali e comunali riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le giunte regionali e provinciali **nonchè quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti** riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti dovranno in particolare:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicem-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico:*

«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti **provvedono** in particolare a:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) **sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

bre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 25.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 22.

(Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al decreto-legge medesimo.

Art. 23.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie in-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

Art. 26.

(Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali)

Proposta di stralcio

Art. 27.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tese tra le regioni affinché queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 24.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)*, della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 28.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)*, della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 25.

(*Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL*)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 26.

(*Contributo su pensioni con importo elevato*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. **All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «per gli esercizi 1998 e 1999».**

Art. 29.

(*Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL*)

Identico.

Art. 30.

(*Contributo su pensioni con importo elevato*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 27.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 32.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

smo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b*) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 28.

(Norma di trasparenza)

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Norma di trasparenza)

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. **Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 29.
(*Fondi speciali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.
(*Fondi speciali*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 300 miliardi annue. **Con la stessa decorrenza e per il medesimo periodo temporale è corrispondentemente ridotto, per lire 150 miliardi annue, il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

Art. 30.

(Fondo di previdenza per il clero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire **150** miliardi annue.

3. *Identico.*

Art. 35.

(Fondo di previdenza per il clero)

1. *Identico.*

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideeterminazione degli importi di pensione.

3. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

4. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: «pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideeterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 31.

*(Fondo pensioni dei dipendenti
della Ferrovie dello Stato Spa)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il sop-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

*(Fondo pensioni dei dipendenti
della Ferrovie dello Stato Spa)*

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

presso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 32.

(Mutui con oneri a carico dello Stato)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Art. 33.

(Rimborso dei buoni postali)

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

«Art. 178-bis - (*Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni*) - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 37.

(Mutui con oneri a carico dello Stato)

Identico.

Art. 38.

(Rimborso dei buoni postali)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro».

Art. 34.

(*Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità*)

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

(*Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 35.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 40.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001, a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate coi decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

4. L'assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

7. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti al padre o all'adottante del minore.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000 e in lire 186 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Art. 36.

(*Ulteriori finanziamenti*)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Art. 41.

(*Libri di testo*)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

Art. 42.

(*Ulteriori finanziamenti*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;

c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire **46** miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire **44** miliardi dall'anno 2002;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;

f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;

g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;

h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;

i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;

l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli atenei di cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;

m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di **25** miliardi dall'anno 2001 e di lire **25** miliardi dall'anno 2002. Gli enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

n) la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b)* investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro»;

o) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

p) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Basilicata del 7 ottobre 1998, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

q) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione delle seguenti opere sono autorizzate:

1) per la nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny, la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001;

2) per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-bis site nella regione Friuli Venezia Giulia, la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

3) per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

4) per la progettazione esecutiva della galleria di valico della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001.

2. *Identico.*

Art. 43.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 37.

(*Disposizioni concernenti la privatizzazione
del Mediocredito centrale Spa*)

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993, è sostituito dal seguente:

«3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della Società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano».

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

Art. 38.

(*Modalità di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato*)

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 44.

(*Disposizioni concernenti la privatizzazione
del Mediocredito centrale Spa*)

Identico.

Art. 45.

(*Modalità di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ficazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 39.

*(Rimborso della tassa
sulle concessioni governative)*

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 46.

*(Rimborso della tassa
sulle concessioni governative)*

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 40.

(Copertura finanziaria ed efficacia)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

(Copertura finanziaria ed efficacia)

Identico.

**TABELLE ANNESSE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 4236**

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
- c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;
- d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;
- e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
- f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
- g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
- h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;
- i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;
- l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TABELLA 1
(Articolo 7, comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA
DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
- con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
- con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 2
(*Articolo 11, comma 2*)

Identica



PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 47, comma 1)

() Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*



PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 47, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire			
Tabella «A» della legge finanziaria (1)	9.878	11.314	12.922
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	1.957	4.052	4.971
Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
Separazione assistenza-previdenza	619	619	619
Assegno di maternità	92	186	186
Incremento fondo scuola	0	123	320
Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
Altre misure	319	309	309
Tabella «C» della legge finanziaria	1.380	766	1.184
Minori entrate correnti:			
Articolato	1.173	1.152	153
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)	1.000	1.000	0
Effetti indotti	22	0	0
Contributo servizi a rete	150	150	150
Oli emulsionati	1	2	3
Totale oneri da coprire ...	14.387	16.942	19.230
2) Mezzi di copertura			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	255	1.007	1.211
Carbon tax: copertura tutela maternità ...	255	625	469
Effetti indotti	0	382	742

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2000	2001	2002
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Tabella C	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
Articolato	6.940	8.666	7.334
Riduzione personale scuola	205	534	534
Assunzioni di personale	0	800	970
Previdenza e assistenza	3.795	3.802	2.300
Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
Consumi intermedi	940	1.630	1.730
Quota del miglioramento del risparmio pubblico ..	7.190	7.649	10.682
Totale mezzi di copertura ...	14.387	16.942	19.229
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	13.151	20.284	44.522
NOTE:	2000	2001	2002
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	12.796	14.722	16.632
2000 => miliardi 11.918;			
2001 => miliardi 7.686;			
2002 => miliardi 5.561.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408	3.710
2000 => miliardi 10.275;			
2001 => miliardi 10.000;			
2002 => miliardi 9.725.			
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria 2000	9.878	11.314	12.922
F.G. nuova legislazione	24.714	22.408	22.193
R.C.	11.918	7.686	5.561
F.G. legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
R.C.	10.275	10.000	9.725
Regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Politiche agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002**

	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>				
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A.1) ENTRATA	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) SPESA	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costitu- zionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
Anticipazioni di tesoreria pregresse:				
INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi pregressi USL ...	3.320,0	0,0	0,0	0,0
Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
Rimborsi d'imposta non residenti ...	0,0	800,0	0,0	0,0
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) NUOVA LEGISLAZIONE				
B.1) SPESA	0,0	9.412,0	- 2.314,0	- 4.164,0
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998	0,0	7.333,0	0,0	0,0
Fondo globale di parte corrente (diffe- renziale)		1.643,0	- 2.314,0	- 4.164,0
Fondo globale conto capitale		436,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo)	45.725,4	32.803,8	7.686,0	5.561,0



**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, C e D (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione della tabella A, che è riportata per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per le rimanenti parti, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 305 e seguenti.



TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	6.620.904	3.336.754	2.484.804
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.561.000			
2001: 1.561.000			
2002: 561.000			
Ministero delle finanze	2.339.235	1.440.021	2.673.021
Ministero della giustizia	136.437	198.537	278.537
Ministero degli affari esteri	320.179	253.278	260.778
Ministero della pubblica istruzione	688.369	735.273	735.273
Ministero dell'interno	174.450	193.000	163.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	(a) 303.000	(a) 538.000	(a) 638.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 85.000			
2001: 85.000			
2002: 85.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero della difesa	94.790	373.999	629.999
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.371.250	1.132.250	7.250
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 1.357.000			
2001: 1.125.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	209.600	309.600	309.600
Ministero del commercio con l'estero	20.000	40.000	40.000
Ministero della sanità	5.199.250	5.202.200	5.198.400
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.000.000			
2001: 5.000.000			
2002: 5.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	48.870	69.370	22.500
Ministero dell'ambiente	120.376	136.676	70.876
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	190.000	155.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	17.836.710	14.148.958	13.667.038

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Ministero dei trasporti e della navigazione	(a) - 100.000	(a) - 200.000	(a) - 300.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDU- ZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	- 100.000	- 200.000	- 300.000
TOTALE TABELLA A . . .	17.736.710	13.948.958	13.367.038

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai totali convertiti in euro.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

... *Omissis* ...MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI... *Omissis* ...Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica:- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-
ganismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1951)

39.064

39.064

39.064

... *Omissis* ...



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai totali convertiti in Euro.



TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

... *Omissis* ...

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)

	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------

... *Omissis* ...

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

... *Omissis* ...

- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) ..

	1.875.500	1.970.500	2.988.000
--	------------------	------------------	------------------



ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208)

(Testo d'iniziativa del Governo)

ALLEGATO N. 1
(Articolo 2, comma 6)

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca - cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)

Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:

- **Art. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)

(Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO N. 1
(Articolo 2, comma 6)

Identico

Identico

Identico

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:

- **Art. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:

- **Art. 9: Programmi di ricerca (Industria - cap. 7800)**
- **Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

- **Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

- **Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)**

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- **Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)**

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- **Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):**
- **Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Soppresso

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- **Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- Art. 4, comma 3, lettera *d*): opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali - cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)
- Art. 7, comma 15, lettera *d*): ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- **Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria - cap. 7800)**
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)
- Art. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici - cap. 7123)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico:

soppresso

identico

identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)

Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:

- **Art. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)

Legge 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali - cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190)

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:

- **Art. 3: Attività sostitutiva (Industria - cap. 7800)**
- **Art. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno del 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identico

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:

- **Artt. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria - cap. 7800)**

Legge 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali - cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
- Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
Interventi urgenti in favore dell'economia:

- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole - cap. 8217)
- **Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061/p)

Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria - cap. 7800)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994:
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995:
Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali - cap. 7551)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico

Identico:

*identico
soppresso*

Identico

Identico

Identico

Soppresso

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Decreto-legge n. 475 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

- Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)
- Art. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca - cap. 7528/p)
- Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)

Decreto-legge n. 552 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (art. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057 e 3058)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):

- Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)

Decreto-legge 67 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)
- Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)

Decreto-legge n. 130 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (art. 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp. 7765, 7710)

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti)

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (art. 2) (Affari esteri - cap. 8001)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- **Art. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore della produzione di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)**
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - cap. 7533)
- **Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria - cap. 7800)**
- **Art. 8, comma 5: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)**
- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e della programmazione economica - cap. 7401)
- **Art. 14: Sviluppo imprenditoriale aree degrado urbano (Industria - cap. 7800)**
- **Art. 16, comma 1: Fondo commercio e turismo (Industria - cap. 7800)**

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (art. 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- Art. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici - cap. 8064)
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)
- Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318)
- Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e Città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
- **Art. 57, comma 2: Interventi miniere SULCIS (Industria - cap. 7800)**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

soppresso

identico

soppresso

soppresso

identico

identico

soppresso

soppresso

Identico

Identico

Identico

Identico:

identico

soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

- Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione - cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi:

- Art. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotona (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 23-*quinquies*: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101)
- Art. 8: Indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico

Identico

Identico

Identico:

identico

– Art. 8, **comma 2: Fondo di riserva e Indennizzi SACE** (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8100)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)

Decreto-legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - capp. 9230, 8620, 8592, 8590; Lavori pubblici - cap. 8065; Industria - cap. 7800; Università e ricerca - cap. 7535)
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici - cap. 8160)
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (art. 1, comma 3) (Politiche agricole - cap. 7185)

Legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico

Identico

Identico:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- Art. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali - cap. 8212)
- Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali - cap. 7717)
- Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)

Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria - cap. 7800)
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità - cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità - cap. 7580)
- Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità - cap. 7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- Art. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)

Decreto-legge n. 132 del 1999 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi in materia di protezione civile:

- Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Artt. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici - cap. 8663)
- Art. 1, comma 12/A Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)
- Art. 1, comma 12/B Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)
- Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349)
- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali - cap. 7253)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico



TABELLE A, B, C, D ed F; ALLEGATO N. 1

TESTO DEL GOVERNO

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	6.600.904 (3.409,08)	3.316.754 (1.712,96)	2.464.804 (1.272,97)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.561.000			
2001: 1.561.000			
2002: 561.000			
Ministero delle finanze	9.336.235 (4.821,76)	9.919.021 (5.122,75)	11.519.021 (5.949,08)
Ministero della giustizia	136.437 (70,46)	198.537 (102,54)	278.537 (143,85)
Ministero degli affari esteri	320.179 (165,36)	253.278 (130,81)	260.778 (134,68)
Ministero della pubblica istruzione	688.369 (355,51)	735.273 (379,74)	735.273 (379,74)
Ministero dell'interno	174.450 (90,10)	193.000 (99,68)	163.000 (84,18)
Ministero dei trasporti e della navigazione	(a) 303.000 (156,49)	(a) 538.000 (277,85)	(a) 638.000 (329,50)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 85.000			
2001: 85.000			
2002: 85.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero della difesa	94.790 (48,95)	373.999 (193,15)	629.999 (325,37)
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.371.250 (708,19)	1.132.250 (584,76)	7.250 (3,74)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 1.357.000			
2001: 1.125.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	209.600 (108,25)	309.600 (159,90)	309.600 (159,90)
Ministero del commercio con l'estero	20.000 (10,33)	40.000 (20,66)	40.000 (20,66)
Ministero della sanità	5.199.250 (2.685,19)	5.202.200 (2.686,71)	5.198.400 (2.684,75)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.000.000			
2001: 5.000.000			
2002: 5.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	48.870 (25,24)	69.370 (35,83)	22.500 (11,62)
Ministero dell'ambiente	120.376 (62,17)	136.676 (70,59)	70.876 (36,60)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000 (98,13)	190.000 (98,13)	155.000 (80,05)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	24.813.710	22.607.958	22.493.038

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Ministero dei trasporti e della navigazione	(a) - 100.000 (- 51,65)	(a) - 200.000 (- 103,29)	(a) - 300.000 (- 154,94)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDU- ZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE.....	- 100.000	- 200.000	- 300.000
TOTALE TABELLA A . . .	24.713.710 (12.763,57)	22.407.958 (11.572,74)	22.193.038 (11.461,75)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.424.263 (735,57)	1.502.000 (775,72)	1.318.000 (680,69)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000:	7.000		
2001:	192.000		
2002:	267.000		
Ministero dell'interno	25.000 (12,91)	25.000 (12,91)	- (-)
Ministero dei lavori pubblici	(a) 244.000 (126,02)	(a) 458.000 (184,89)	(a) 378.000 (195,22)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000:	70.000		
2001:	194.000		
2002:	214.000		
Ministero dei trasporti e della navigazione	130.000 (67,14)	305.000 (157,52)	370.000 (191,09)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000:	129.000		
2001:	244.000		
2002:	309.000		

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero delle comunicazioni	250.000 (129,11)	260.000 (134,28)	260.000 (134,28)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 10.000			
2002: 10.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.477.800 (763,22)	1.041.800 (538,04)	1.041.800 (538,04)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 436.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	110.000 (56,81)	110.000 (56,81)	110.000 (56,81)
Ministero per i beni e le attività culturali	63.000 (32,54)	63.000 (32,54)	58.000 (29,95)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 4.000			
2002: 4.000			
Ministero dell'ambiente	112.000 (57,84)	120.000 (61,97)	50.000 (25,82)

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	697.500 (360,23)	699.500 (361,26)	699.500 (361,26)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 5.000			
2002: 5.000			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.533.563	4.584.300	4.285.300
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Ministero dei lavori pubblici	(a) - 104.000 (- 53,71)	(a) - 143.000 (- 73,85)	(a) - 143.000 (- 73,85)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDU- ZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	- 104.000	- 143.000	- 143.000
TOTALE TABELLA B . . .	4.429.563 (2.287,68)	4.441.300 (2.293,75)	4.142.300 (2.139,32)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.



TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai totali convertiti in euro.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)	35.894	36.612	37.344
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)	28.765	29.627	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)	60.000	60.000	60.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)	240.000	138.000	138.000
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)	500.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (art. 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3):			
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)	46.469.000	48.217.000	49.954.000
- ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) ..	7.333.000	-	-
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) .	225.000	225.000	225.000
- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	185.000	185.000	220.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)	100.000	75.000	-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	575	575	575
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)	70.000	70.000	70.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930)	260.000	260.000	260.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	140.000	140.000	140.000
- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501)	26.000	26.000	26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) ...	25.000	25.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)	13	13	13
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)	22.045	22.045	22.045

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) ..	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	58.312.534	52.402.114	54.107.735
	(30.115,91)	(27.063,43)	(27.944,31)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)	300	300	300
	20.316	20.316	20.316
	(10,49)	(10,49)	(10,49)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	5.400	5.400	5.400
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1642)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3682)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 2712)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	671.887	671.887	672.887

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2241; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3441; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2651, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744)	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1643)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2751)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3413)	-	10.000	10.000
	701.352 (362,22)	711.352 (367,38)	712.352 (367,90)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lett. b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	450.000	400.000	450.000
	468.620 (242,02)	418.620 (216,20)	468.620 (242,02)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)	40.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	6.800	6.800	6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	1.011	280	280
	97.811 (50,52)	97.080 (50,14)	97.080 (50,14)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	2.000.000	1.500.000	1.000.000
---	-----------	-----------	-----------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) ...	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)	750.000	600.000	600.000
	4.750.000 (2.453,17)	4.100.000 (2.117,47)	3.600.000 (1.859,24)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) ...	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)	942	942	942
	14.042 (7,25)	14.042 (7,25)	14.042 (7,25)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
	(71,27)	(71,27)	(71,27)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)	26.957	26.957	26.957
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661)	11.000	11.000	11.000
	37.957	37.957	37.957
	(19,60)	(19,60)	(19,60)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)	60.000	60.000	65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)	42.600	42.600	42.600
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)	5.024	5.024	5.024
	557.624 (287,99)	557.624 (287,99)	562.624 (290,57)

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)	75.000	75.000	75.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
- ART. 8, comma 1, lett. a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)	205.000	205.000	205.000
- ART. 8, comma 1, lett. b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101) .	150.000	150.000	160.000
	430.000 (222,08)	430.000 (222,08)	440.000 (227,24)
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)			
	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	500.000	450.000	450.000
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità: (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990)			
	210.000	210.000	210.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000)			
	160.000	160.000	160.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)	4.500	4.500	4.500
	874.750 (451,77)	824.750 (425,95)	824.750 (425,95)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601) ...	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)	970.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804)	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)	20.604	20.604	20.604

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)	20.000	20.000	20.000
	1.035.104 (534,59)	1.035.104 (534,59)	1.045.104 (539,75)
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p)	95.000	95.000	95.000
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)	104.450	104.450	104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)	123.000	123.000	123.000
	322.450 (166,53)	322.450 (166,53)	322.450 (166,53)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)	150.000	150.000	200.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	195.000	195.000	200.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
- ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263)	11.200.000	11.200.000	11.350.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)	78.000	78.000	78.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	14.246.000 (7.357,44)	14.246.000 (7.357,44)	14.451.000 (7.463,32)
TOTALE GENERALE ...	82.006.560 (42.352,85)	75.355.409 (38.917,82)	76.842.030 (39.685,60)

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai totali convertiti in Euro.



TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)	110.000	320.000	330.000
Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550)	200.000	200.000	200.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)	-	-	5.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	10.000	20.000	20.000
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)	-	-	40.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane:			
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)	150.000	150.000	150.000
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)	-	-	26.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)	-	-	18.800
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)	10.000	10.000	-
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)	-	10.000	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
– ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)	10.000	20.000	25.000
– ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	5.000	10.000	10.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
– ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)	5.000	10.000	10.000
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)			
	10.000	10.000	–
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481)	15.000	15.000	15.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)	50.000	100.000	600.000
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	-	-	250.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):			
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)	5.000	10.000	10.000
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)	-	-	25.000
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:			
- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)	10.000	10.000	-

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)	30.000	30.000	730.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)	-	-	130.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) ..	-	-	200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)	-	-	80.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	-	-	60.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)	-	-	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	-	-	200.000
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	-	-	280.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)	25.000	25.000	25.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	-	-	100.000
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) ...	-	-	130.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	-	-
- ART. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)	150.000	150.000	150.000
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)	15.000	15.000	-
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)	100.000	100.000	100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232 ...	-	-	225.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:			
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	25.000	25.000	25.000
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:			
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	190.000	–	–
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)	100.000	100.000	100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SA-CE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)	100.000	100.000	100.000
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:			
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)	–	300.000	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:			
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	300.000	-	-
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)	55.000	55.000	55.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	700.000	-	-

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) . . .	2.000.000	2.000.000	3.000.000
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.620.000	715.000	715.000
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) .	300.000	300.000	300.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186	100.000	100.000	100.000
TOTALE . . .	13.250.000 (6.843,05)	13.810.000 (7.132,27)	18.650.800 (9.632,33)

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è compreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2001 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento). Gli importi tra parentesi si riferiscono ai totali convertiti in Euro.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	4.600	–	–	–	–	
	4.600 (2,38)	– (–)	– (–)	– (–)		
2. Interventi a favore delle imprese industriali.						
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	(a) 37.000	–	–	–	–	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	(b) 30.000	(c) 98.500	–	–	–	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 88.500 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 10.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 7611)	(a) 31.250	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) ..	(b) 100.400	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	(c) 100.690	–	–	–	–	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) ..	15.000	15.000	–	–	–	2
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.000	(d) 100.000	(d) 100.000	–	–	3

(a) Di cui milioni 3.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 22.750 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(c) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 60.690 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(d) Parte della quota relativa all'anno 2000.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) ..	20.000	-	-	-	-	
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2 della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	60.000	60.000	60.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	1.620.000	715.000	715.000	-	-	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:						
- ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	(a) 99.700	99.700	99.700	-	-	3
- ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	(a) 84.800	84.800	84.800	-	-	3
- ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	-	(a) 35.000	35.000	-	-	3
	2.298.840 (1.187,25)	1.208.000 (623,88)	1.094.500 (565,26)	- (-)		

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
3. <i>Interventi per calamità naturali.</i>						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8502, 8504)	12.500	12.500	(a) 17.500	-	-	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8571)	2.000	2.000	(b) 4.000	-	-	3
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (c) (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)	-	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190)	(d) 75.440	(d) 100.000	(e) 122.800	(f) 127.200	2003	3

(a) Di cui milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 2.000 quale quota relativa all'anno 1994.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/P)

107.000	135.000	80.000	-	-	3
---------	---------	--------	---	---	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8500)

(b) 200.000	(c) 300.000	(d) 350.000	(e) 970.000	2004	3
----------------	----------------	----------------	----------------	------	---

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602)

(f) 100.000	(g) 100.000	(h) 233.000	-	-	3
----------------	----------------	----------------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 230.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 235.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995, milioni 735.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(f) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(h) Di cui milioni 233.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

120.000	120.000	120.000	1.940.000	2019	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

35.000	35.000	35.000	525.000	2017	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (a) (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)

-	300.000	-	-	-	3
---	---------	---	---	---	---

- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) ..

4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302)

(b) 10.000	(c) 25.000	25.000	-	-	3
---------------	---------------	--------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata, per l'anno 2001, in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

(c) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250) ...	(a) 15.000	15.000	15.000	-	-	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
- ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302)	(a) 15.000	15.000	15.000	-	-	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.						
- ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7804)	(a) 3.000	3.000	3.000	-	-	3
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)	47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)	3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)	29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)	(a) 60.000	60.000	60.000	-	-	3
	838.440 (433,02)	1.319.500 (681,46)	1.177.300 (608,02)	4.993.200 (2.578,77)		

4. Interventi nelle aree depresse

Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (b) (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

200.000 200.000 200.000 - -

Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)

(c) (d) (c)

4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3

(a) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 1.000.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 1.821.192 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) ...	313.000	50.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 9150; 8.2.1.11 - Aree depresse - cap. 9103; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)	121.170	-	-	-	-	
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)	42.830	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	50.000	69.142	-	-	-	3
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662)	633.221	85.771	-	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 - opere marittime portuali - cap. 7263)	268.426	460.092	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)	99.426	82.408	-	-	-	3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	96.250	-	-	-	-	
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)	168.820	205.310	-	-	-	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universi- taria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115)	96.361	71.840	-	-	-	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunita- rie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2 - Aree depres- se - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di program- ma - cap. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province auto- nome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - cap. 9275)	999.107	2.497.432	-	-	-	
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e si- stemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree de- presse - cap. 9435)	87.754	135.645	-	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edili- zia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere ma- rittime e portuali - cap. 7263)	66.355	240.889	-	-	-	3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P; 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricet- tive - cap. 8060)	28.394	-	-	-	-	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773)	50.000	70.713	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) ..	51.508	68.792	-	-	-	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)	168.750	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)	1.504.784	1.475.753	-	-	-	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520)	52.950	131.816	-	-	-	3
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risana-mento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951)	460.372	235.704	-	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)	183.133	316.621	-	-	-	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)	130.574	170.592	-	-	-	3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	1.086.432	350.000	-	-	-	3
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P)	20.000	-	-	-	-	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	(milioni di lire)					
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)	131.513	381.022	-	-	-	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)	168.750	-	-	-	-	
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree deprese. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione im- prenditoriale nelle aree depresse:						
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli inter- venti per le aree depresse (a):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istitu- zionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356)						
	3.202.299	6.305.606	6.142.599	-	-	3
(Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3590)	200.000	150.000	-	-	-	3
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente naziona- le per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese isti- tuzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013)	268.760	789.182	409.601	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istitu- zionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)	68.507	113.440	42.987	-	-	3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)	34.360	64.105	26.901	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 2.000.000, milioni 5.000.000 e milioni 5.000.000, rispettivamente, per l'anno 2000, l'anno 2001 e l'anno 2002, in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)	635.000	1.250.000	600.000	-	-	3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670/P)	15.000	-	-	-	-	
(Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) .	20.501	36.382	15.267	-	-	3
(Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771)	39.007	72.775	30.538	-	-	3
(Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)	116.566	568.510	32.107	-	-	3
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591)	73.100	73.100	-	-	-	3
- ART. 1 comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)	2.800.000	2.900.000	-	-	-	3
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065)	300.000	300.000	-	-	-	3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.250.000	1.250.000	-	-	-	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)	200.000	200.000	-	-	-	3
	20.600.316	24.193.834	10.000.000	-		
	(10.639,18)	(12.495,07)	(5.164,57)	(-)		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990 n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

(a)					
96.000	-	-	-	-	-

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

(b)	(c)				
124.000	209.600	-	-	-	-

220.000	209.600	-	-		
(113,62)	(108,25)	(-)	(-)		-

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (d) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)

10.000	20.000	25.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

(a) Di cui milioni 24.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996, milioni 44.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997, milioni 16.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998 e milioni 12.000 quale parte della quota relativa all'anno 1999.

(b) Di cui milioni 65.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 39.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(c) Di cui milioni 11.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 47.600 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(d) L'autorizzazione di spesa è rinfanziata in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (a) (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	5.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
- ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia.						
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157)	(b) 3.500	3.500	3.500	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)	(b) 2.000	2.000	2.000	-	-	3
(Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia - cap. 7601)	(b) 1.000	1.000	1.000	-	-	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118)	(b) 3.500	3.500	3.500	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.						
- ART. 50 comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586)	(b) 6.000	(c) 16.000	16.000	-	-	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154)	(b) 14.000	(d) 34.000	34.000	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2001.

(d) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2001.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660)

	4.000	4.000	4.000	4.000	2003	3
	49.000 (25,31)	94.000 (48,55)	99.000 (51,13)	4.000 (2,07)		

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551)

	5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3
	5.000 (2,58)	5.000 (2,58)	5.000 (2,58)	15.000 (7,75)		

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251)

	-	(a) 200.000	(b) 221.900	-	-	3
--	---	----------------	----------------	---	---	---

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 - Eliminazione barriere architettoniche - cap. 9473) .

	20.000	-	-	-	-	
--	--------	---	---	---	---	--

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(b) Di cui milioni 41.900 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 180.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (*) (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)

161.600	100.000	100.000	-	-
181.600 (93,79)	300.000 (154,94)	321.900 (166,25)	- (-)	-

9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

110.000	320.000	330.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (b) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660) ...

150.000	150.000	150.000	-	-
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)

-	-	(c) 133.400	-	-	3
---	---	----------------	---	---	---

(*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 100.000 per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla tabella D.

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 100.400 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 44.600	-	-	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap 7657)	(b) 50.000	(c) 50.000	(c) 34.600	-	-	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)	70.000	70.000	(d) 70.000	(e) 616.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)	75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1996.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996, milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997, milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998 e milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1999.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)	50.000	50.000	50.000	(a) 600.000	2006	3
	555.000 (286,63)	765.000 (395,09)	887.600 (458,41)	1.591.000 (821,68)		

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)	(b) 50.000	(c) 50.000	(d) 69.750	-	-	3
--	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

	(e) 50.000	(f) 50.000	(f) 29.750	-	-	3
--	---------------	---------------	---------------	---	---	---

(a) Di cui milioni 50.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

(b) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 20.000 relativi alla quota riscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 29.750 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)	175.000	175.000	175.000	450.000	2007	3
	275.000 (142,03)	275.000 (142,03)	274.500 (141,77)	450.000 (232,41)		

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7350)

6.200.000 6.200.000 6.200.000 16.373.000 2005 3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998:
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie
dello Stato spa per il completamento della linea
ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la
progettazione del nodo ferroviario di Genova
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7098)

3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei
trasporti:- ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e
ammmodernamento delle infrastrutture
aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 -
Aeroporti - cap. 7160)(b)
15.000 15.000 15.000 - - 3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 100.000, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)	100.000	100.000	100.000	(a) 2.040.000	2011	3
- ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319)	(b) 20.000	20.000	20.000	-	-	3
- ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali - cap. 7340)	(b) 2.500	2.500	2.500	-	-	3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)	1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069)	50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094) ..	5.000	5.000	5.000	-	-	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095)	110.000	128.000	128.000	644.000	2007	1
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096)	250.000	320.000	320.000	1.600.000	2007	1

(a) Di cui milioni 95.000 quale parte della quota relativa all'anno 2000, milioni 95.000 quale parte della quota relativa all'anno 2001 e milioni 95.000 quale parte della quota relativa all'anno 2002.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
- ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265)	(a) 100.000	100.000	100.000	-	-	3
- ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7045 .	(a) 20.000	20.000	20.000	-	-	3
- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331	(a) 40.000	40.000	40.000	-	-	3
- ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476	(a) 4.400	4.400	4.400	-	-	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
- ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione trodesionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235)	(a) 5.400	5.400	5.400	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) ...	(b) 80.000	(c) 180.000	180.000	-	-	3
	7.006.800 (3.618,71)	7.194.800 (3.715,80)	7.194.800 (3.715,80)	21.008.000 (10.849,73)	-	

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

(c) Di cui milioni 100.000 quale prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.						
Legge n.16 del 1985 e legge n.498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (a) (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)	10.000	10.000	-	-	-	3
Legge n.831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (a) (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)	10.000	10.000	-	-	-	3
Legge n.521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (a) (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)	10.000	10.000	-	-	-	3
	30.000 (15,49)	30.000 (15,49)	- (-)	- (-)		

13. Interventi nel settore della ricerca.

Decreto-legge n.475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.573 del 1996, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7591)

7.000 - - - -

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000 e 2001 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P)	8.000	(b) 8.000	-	-	-	3
- ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (a) (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	40.000	25.000	25.000	-	-	3
	55.000 (28,41)	33.000 (17,04)	25.000 (12,91)	- (-)	-	3

14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

- ART. 1, comma 1, lettera a): contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7205)	(c) 60.000	60.000	60.000	-	-	3
- ART. 1, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7210)	(d) 30.000	30.000	30.000	-	-	3
- ART. 8, comma 3, lettera e): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Pontenziamento - cap. 7504)	(c) 10.000	10.000	10.000	-	-	3
	100.000 (51,65)	100.000 (51,65)	100.000 (51,65)	- (-)	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 25.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) Quota relativa all'anno 1998.

(c) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(d) Prima annualità di un limite di impegno dodecennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
16. <i>Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (a) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	3.897.000	3.897.000	1.000.000	-	-	3
Legge n.662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica						
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031)	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032) ...	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8033)	55.000	75.000	75.000	1.250.000	2017	3
Legge n.295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
- ART. 3, comma 1: adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)	(b) 61.600	61.600	61.600	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 1.000.000, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1 lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)	(a) 50.000	(b) 70.000	70.000	-	-	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066)	-	(c) 10.000	10.000	-	-	3
	4.103.600 (2.119,33)	4.153.600 (2.145,16)	1.256.600 (648,98)	1.810.000 (934,79)		

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle
opere, di cui al programma costruttivo
predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e
giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenzione e pena (d) (Lavori
pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap.
8481)

(e)	113.390	15.000	15.000	-	-	3
-----	---------	--------	--------	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2001.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 15.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, in base alla precedente tabella D.

(e) Di cui milioni 48.390 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 50.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera f): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 – Edilizia penitenziaria – cap. 8730)	(a) 80.000	80.000	80.000	–	–	3
	193.390 (99,88)	95.000 (49,06)	95.000 (49,06)	– (–)		

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (b) (Lavori pubblici: 4.2.1.1 – Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie – cap. 7402)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (c) (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111)	5.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (b) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 8561)	730.000	730.000	730.000	–	–	3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (c) (Tesoro, bilancio e programmazione economica.: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	100.000	100.000	100.000	–	–	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(milioni di lire)						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
- ART. 13, comma 6- <i>sexies</i> : Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7589) ..	3.000	-	-	-	-	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale						
- ART. 1 comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (a) (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - capp. 7081, 7082)	(b) 446.200	16.200	16.200	-	-	3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (c) (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)	55.000	55.000	55.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (d) (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	700.000	-	-	-	-	
	2.044.200 (1.055,74)	916.200 (473,18)	916.200 (473,18)	- (-)		

21. Interventi in agricoltura

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (c) (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	10.000	20.000	20.000	-	-	3
---	--------	--------	--------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) Di cui milioni 16.200 quale prima annualità di un limite di impegno ventennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

(d) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 700.000 per l'anno 2000, in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (b) (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	200.000	200.000	200.000	-	-	3
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (b) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	280.000	280.000	280.000	-	-	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (a) (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)	100.000	100.000	100.000	-	-	3
	590.000 (304,71)	600.000 (309,87)	600.000 (309,87)	- (-)	- (-)	

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (a) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)

5.000	10.000	10.000	-	-	3
-------	--------	--------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8875)	(a) 18.500	-	-	-	-	-
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7765)	(a) 6.500	-	-	-	-	-
	30.000 (15,49)	10.000 (5,16)	10.000 (5,16)	- (-)		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (b)
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109)

550.000 600.000 600.000 - - 3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per
l'università e la ricerca:

- ART. 1, comma 1, lettera e): Progetto *Large
Binocular Telescope* (Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi
attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P) ...

4.600 - - - -

- ART. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale
per la ricerca applicata (Università e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) ...

52.500 - - - -

(a) Annualità relativa all'anno 1998.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

- ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie.
(Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap.
8551) 6.000 6.000 - - - 3

613.100	606.000	600.000	-
(316,64)	(312,97)	(309,87)	(-)

24. *Impiantistica sportiva.*

Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di
finanza pubblica:

- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di
cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni
culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261) . 20.000 20.000 - - - 3

20.000	20.000	-	-
(10,33)	(10,33)	(-)	(-)

25. *Sistemazione aree urbane.*

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (a) (Tesoro, Bilancio e
programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo
per Roma capitale - cap. 9410) 200.000 200.000 200.000 - - 3

200.000	200.000	200.000	-
(103,29)	(103,29)	(103,29)	(-)

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
27. Interventi diversi.						
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)	40.000	40.000	40.000	-	-	3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (a) (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)	26.000	26.000	26.000	-	-	3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (a):						
(Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573)	8.800	8.800	8.800	-	-	3
(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)	10.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (a) (Tesoro, Bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	250.000	250.000	250.000	-	-	3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (b) (Tesoro, Bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 2.950.000, milioni 2.800.000 e milioni 4.000.000, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131)	25.000	25.000	25.000	-	-	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 7454)	(b) 16.667	-	-	-	-	
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)	130.000	130.000	130.000	-	-	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
- ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (a) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) .	63.043	63.043	60.000	-	-	3
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (a) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)	1.000	1.000	1.000	-	-	3
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7451)	2.000	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)	25.000	25.000	25.000	-	-	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (b) (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	50.000	50.000	100.000	-	-	3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (b) (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	130.000	130.000	130.000	-	-	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	-	-	-	-	
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (a) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)	150.000	150.000	150.000	-	-	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (c) (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)	15.000	15.000	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per l'anno 2002 in base alla precedente tabella D.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000 e 2001 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (a) (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)	225.000	225.000	225.000	-	-	3
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)	(a) 600.000	(a) 600.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (b) (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) ...	190.000	-	-	-	-	
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, Bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720)	(a) 100.000	(a) 100.000	(a) 150.000	-	-	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8001)	3.000	3.000	-	-	-	3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412)	200.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1999.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari: - ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P)	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331)	(a) 1.000.000	(a) 1.000.000	-	-	-	3
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (b) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)	100.000	100.000	100.000	-	-	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647)	300.000	300.000	(c) 500.000	-	-	3

(a) Quota annuale di apporto dello Stato al capitale sociale dell'Ente poste italiane.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata in base alla precedente tabella D.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1999, milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 2000 e milioni 200.000 quale parte della quota relativa al 2001.

(d) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121)	(a) 30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
- ART. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574)	(b) 10.000	10.000	10.000	-	-	3
- ART. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7575)	(b) 20.000	20.000	20.000	-	-	3
- ART. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576)	(b) 2.000	2.000	2.000	-	-	3
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - Capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)	(c) 24.000	5.000	5.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.						
- ART. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401)	(b) 67.100	67.100	67.100	-	-	2

(a) Contributo ventennale in favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 50, comma 1, lettera <i>h</i>): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento - cap. 1665/P)	(a) 50.000	(b) 76.000	76.000	-	-	3
- ART. 50, comma 1, lettera <i>c</i>): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (<i>c</i>) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)	2.800.000	2.800.000	(d) 3.865.000	3.865.000	-	3
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (<i>e</i>) (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7560)	1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	3
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
- ARTT. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità (Sanità: 5.2.1.4 - Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5. - Edilizia sanitaria - cap. 7580	103.532	-	-	-	-	-
- ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541	135.000	200.000	-	-	-	3
Legge n. 477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (Affari esteri: 2.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7501)	23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 26.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2001.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 2.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e per milioni 3.000.000 per l'anno 2002, in base alla precedente tabella D.

(d) Di cui milioni 365.000 quale parte della quota relativa all'anno 2000 e milioni 500.000 quale parte della quota relativa.

(e) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata per milioni 300.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammmodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4 e 28, comma 3) (Finanze: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7101; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7282)	(a) 79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271)	40.000	40.000	-	-	-	3
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)	80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
- ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381)	10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)	20.000	30.000	30.000	-	-	3

(a) Di cui milioni 12.100 quale prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:						
- ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663)	45.000	-	-	-	-	-
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776)	4.000	-	-	-	-	-
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507)	1.000	-	-	-	-	-
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253)	6.895	-	-	-	-	-
	11.971.537 (6.182,78)	10.524.443 (5.435,42)	10.528.400 (5.437,46)	2.019.900 (1.043,19)		
TOTALE	51.985.423 (26.848,23)	52.852.977 (27.296,28)	35.385.800 (18.275,24)	31.891.100 (16.470,38)		

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208)



Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca - cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)

Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:

- Art. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Industria - cap. 7800)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)

Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:

- Art. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)

Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:

- Art. 9: Programmi di ricerca (Industria - cap. 7800)
- Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria - cap. 7800)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria - cap. 7800)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

- Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria - cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- Art. 4, comma 3, lettera *d*): opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali - cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)
- Art. 7, comma 15, lettera *d*): ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria - cap. 7800)
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)
- Art. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici - cap. 7123)
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)

Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:

- Art. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria - cap. 7800)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)

Legge 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali - cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190)

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:

- Art. 3: Attività sostitutiva (Industria - cap. 7800)
- Art. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria (Industria - cap. 7800)

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno del 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:

- Artt. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria - cap. 7800)

Legge 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze: capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa:

- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali - cap. 7451)

- Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
 - Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8130)
- Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)
- Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)
- Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)
- Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
 - Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)
 - Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)
- Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole - cap. 8217)
 - Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)
- Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)
- Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061/p)
- Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria - cap. 7800)
- Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)

- Decreto-legge n. 691 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)
- Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali - cap. 7551)
- Decreto-legge n. 475 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)
 - Art. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca - cap. 7528/p)
 - Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)
- Decreto-legge n. 552 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (art. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057 e 3058)
- Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):
- Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)
- Decreto-legge 67 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)
 - Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
- Decreto-legge n. 130 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (art. 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)
- Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)
- Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp. 7765, 7710)
- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti)

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (art. 2) (Affari esteri - cap. 8001)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore della produzione di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - cap. 7533)
- Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria - cap. 7800)
- Art. 8, comma 5: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)
- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e della programmazione economica - cap. 7401)
- Art. 14: Sviluppo imprenditoriale aree degrado urbano (Industria - cap. 7800)
- Art. 16, comma 1: Fondo commercio e turismo (Industria - cap. 7800)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (art. 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- Art. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici - cap. 8064)
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)
- Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318)
- Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e Città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
- Art. 57, comma 2: Interventi miniere SULCIS (Industria - cap. 7800)

Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

- Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione - cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi:

- Art. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):
- Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 23-*quinquies*: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15. marzo 1997, n. 59:

- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101)
- Art. 8: Indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)

Decreto-legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - capp. 9230, 8620, 8592, 8590; Lavori pubblici - cap. 8065; Industria - cap. 7800; Università e ricerca - cap. 7535)
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici - cap. 8160)
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (art. 1, comma 3) (Politiche agricole - cap. 7185)

Legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- Art. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali - cap. 8212)
- Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali - cap. 7717)
- Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)

Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria - cap. 7800)
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità - cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999:
Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità - cap. 7580)
- Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità - cap. 7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- Art. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)

decreto-legge n. 132 del 1999 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999:
Interventi in materia di protezione civile:

- Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Artt. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)
- Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici - cap. 8663)
- Art. 1, comma 12/A Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)
- Art. 1, comma 12/B Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)
- Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349)
- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali - cap. 7253)

DISEGNO DI LEGGE N. 4237



DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del te-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. *Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2, si veda pag. 323)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 52.833 miliardi.

5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.

6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.

7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire **1.100** miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utiliz-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro», cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici» dello stato di previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

«Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 «Funzionamento» e 3.1.2.1 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo na-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6, si veda pag. 324)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9, si veda pag. 325*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle Capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono es-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 31.000;
- b) Marina n. 11.570;
- c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 55;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 121.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 360;
- b) Carabinieri n. 80;
- c) Marina n. 130;
- d) Aeronautica n. 150.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11, si veda pag. 326)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 27.920;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13, si veda pag. 329)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 17, si veda pag. 330)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 18, si veda pag. 331)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 997.091.331.507.000 in termini di competenza ed in lire 973.193.189.517.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

Identico.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, varia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i «Titoli» di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relati-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ve al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
- 4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3635);

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);
- 4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3636).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Affari civili e libere professioni:

- 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092);
- 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121);

5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137)

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183);

7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1041);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali:

4.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7160).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);

2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali:

10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);

Armamenti aeronautici:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);

Armamenti terrestri:

26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);

Commissariato e servizi generali:

27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI



**A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2000**



999/38/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	617.208.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.832.866.420.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.486.269.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	664.527.135.420.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	332.564.196.087.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	997.091.331.507.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	663.040.866.420.000
SPESE CORRENTI (-)	673.282.118.430.000
RISPARMIO PUBBLICO	
ENTRATE FINALI	664.527.135.420.000
SPESE FINALI (-)	753.408.981.752.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	
ENTRATE FINALI	664.527.135.420.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	50.850.000.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	
SPESE FINALI	753.408.981.752.000
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	8.312.743.846.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA FINANZIARIE (-)	
INDEBITAMENTO NETTO	
ENTRATE FINALI	745.096.237.906.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	
	664.527.135.420.000
	997.091.331.507.000
	-80.619.952.486.000
	-332.564.196.087.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/01/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)						
MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I					
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	Totale Spese Correnti
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	2.079.498 580.169	166.081.359 17.816.850	41.931.910 1.008.814	850.000 -	148.097.168 -	359.039.934 19.405.832
FINANZE	13.998.088	36.610.710	621.063	844.771	1.700.000	53.774.633
GIUSTIZIA	8.752.911	1.541.102	150.251	27.806	-	10.472.069
AFFARI ESTERI	1.557.009	1.362.097	10.682	-	-	2.929.788
PUBBLICA ISTRUZIONE	63.337.006	768.518	1.160.716	-	-	65.266.240
INTERNO	13.722.457	26.174.966	80.735	14.100	-	39.992.259
LAVORI PUBBLICI	366.389	2.827.815	25.887	-	-	3.220.091
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.180.955	3.374.831	27.023	14.000	-	4.596.808
COMUNICAZIONI	166.146	52.865	6.707	-	-	225.717
DIFESA	29.342.364	455.125	190.142	2.210.288	-	32.197.919
POLITICHE AGRICOLE	773.552	94.744	6.380	6.500	-	881.176
INDUSTRIA	158.166	139.361	4.361	-	-	301.888
LAVORO	941.886	82.175.517	36.905	-	-	83.154.309
COMMERCIO ESTERO	42.088	378.557	1.564	3	-	422.212
SANITA'	314.984	1.375.391	8.837	-	-	1.699.212
BENI CULTURALI	1.657.722	1.020.362	95.180	-	-	2.773.264
AMBIENTE	99.856	225.050	2.614	-	-	327.520
UNIVERSITA' E RICERCA	86.276	11.918.421	2.383	-	-	12.007.080
Totale	138.577.352	336.576.790	44.363.340	3.967.469	149.797.168	673.282.119

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/41/2

MINISTERI		S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E (milioni di lire)				Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
		Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni	Totale				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA		30.656.820	497.673	3.413.377	34.567.870	393.607.804	243.656.134	637.263.938	
FINANZE		1.479.997	-	-	1.479.997	20.885.829	-	20.885.829	
GIUSTIZIA		1.063.048	-	-	1.063.048	54.837.681	-	54.837.681	
AFFARI ESTERI		365.340	-	-	365.340	10.837.409	-	10.837.409	
PUBBLICA ISTRUZIONE		33.263	-	-	33.263	2.963.051	-	2.963.051	
INTERNO		16.579	-	-	16.579	65.282.819	-	65.282.819	
LAVORI PUBBLICI		6.402.177	-	-	6.402.177	46.394.436	-	46.394.436	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE		11.955.655	-	-	11.955.655	15.175.746	-	15.175.746	
COMUNICAZIONI		5.719.731	-	-	5.719.731	10.316.539	-	10.316.539	
DIFESA		25.399	-	-	25.399	251.116	-	251.116	
POLITICHE AGRICOLE		641.448	-	-	641.448	32.839.367	-	32.839.367	
INDUSTRIA		957.777	-	-	957.777	1.838.953	-	1.838.953	
LAVORO		5.824.246	-	-	5.824.246	6.126.134	-	6.126.134	
COMMERCIO ESTERO		4.804.886	-	-	4.804.886	87.959.195	-	87.959.195	
SANITA'		1.379	-	-	1.379	423.591	-	423.591	
BENI CULTURALI		855.058	-	-	855.058	2.554.270	-	2.554.270	
AMBIENTE		1.245.580	-	-	1.245.580	4.018.844	26.216	4.045.060	
UNIVERSITA' E RICERCA		1.187.443	-	-	1.187.443	1.514.963	-	1.514.963	
		4.459.984	-	-	4.459.984	16.467.064	-	16.467.064	
Totale		76.215.814	497.673	3.413.377	80.126.863	753.408.982	243.682.350	997.091.332	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/042/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	460.381.495	1.886.277	80.000	51.612.634	400.129	2.439.886	57.747.937	13.406.162	>>	49.309.398	637.263.938
di cui ex PRESIDENZA	1.207.850	1.267.777	>>	40.155	>>	400.000	>>	1.616	>>	17.968.431	20.885.829
FINANZE	51.075.419	>>	10.812	288.000	>>	>>	>>	2.678.000	>>	750.000	54.802.231
GIUSTIZIA	19.122	>>	10.791.288	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.837.410
AFFARI ESTERI	2.762.447	>>	>>	25.324	378	>>	>>	2.634	165.406	200	2.956.389
PUBBLICA ISTRUZIONE	14.039	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	65.268.779	>>	65.282.818
INTERNO	25.778.060	13.337	14.470.818	>>	>>	>>	>>	7.404	>>	6.030.688	46.300.306
LAVORI PUBBLICI	1.241.900	409.397	98.740	9.642.071	680.368	2.771.284	>>	15.726	27.499	25.000	14.911.985
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	103.303	450	592.522	9.620.263	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.316.539
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	239.162	>>	>>	>>	11.500	475	>>	251.117
DIFESA	263.972	22.627.525	7.448.173	126.695	>>	6.205	134.647	>>	>>	2.232.150	32.839.367
POLITICHE AGRICOLE	550	200.743	374.679	1.229.395	28.502	>>	>>	>>	>>	5.084	1.838.953
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	6.126.134	>>	>>	>>	>>	>>	>>	6.126.134
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	267.518	>>	>>	14.164.923	>>	>>	>>	>>	>>	73.526.754	87.959.195
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	423.591	>>	>>	>>	>>	>>	>>	423.591
SANITA'	>>	>>	>>	373	132	>>	2.518.236	>>	>>	35.530	2.554.270
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.274	>>	>>	4.033.786	>>	>>	4.045.060
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	1.514.963	>>	>>	>>	>>	>>	1.514.963
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	3.602.940	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	16.467.064
TOTALE	545.510.765	25.137.726	33.867.033	93.498.546	2.635.746	5.217.375	60.400.820	20.155.232	78.326.283	131.941.803	996.691.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/44/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	17.665.066	2.839.079	97.860	116.137.224	4.893.113	8.509.674
di cui ex PRESIDENZA	447.649	170.813	31.666	18.230.700	525.000	-
FINANZE	9.214.177	4.397.503	595.762	113.871	1.178	-
GIUSTIZIA	7.453.364	2.051.486	525.093	420.316	10.884	-
AFFARI ESTERI	1.186.675	393.188	15.982	86.557	69.751	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	58.582.216	1.333.171	4.227.331	96.883	679.744	-
INTERNO	10.832.734	2.214.101	772.049	19.998.934	6.014.637	-
LAVORI PUBBLICI	257.377	197.467	17.818	600.000	-	2.146.428
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	923.910	236.465	69.309	920.751	15.138	2.420.000
COMUNICAZIONI	124.839	57.395	7.729	-	2	24.000
DIFESA	19.107.589	11.391.077	1.080.520	32.056	46.158	-
POLITICHE AGRICOLE	671.865	68.065	47.576	43.245	104	50.087
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.340	47.154	6.809	104.970	-	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	792.820	163.683	53.279	82.000.201	506	163.599
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.989	8.577	2.089	378.400	-	-
SANITA'	159.420	210.771	9.790	927.020	354.075	279
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.361.402	359.025	66.347	893.475	46.507	4.600
AMBIENTE	45.605	162.154	2.370	115.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.909	46.766	2.583	11.645.724	289.900	-
TOTALE	128.561.379	26.177.127	7.620.277	234.514.757	12.399.697	13.304.413

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/44/2

ALLEGATO A/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
 BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
 (MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASFERIMENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	639.156	22.850.000	147.293.649	17.599.505	1.120.419	(*) 19.395.229	359.039.934
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	4	19.405.832
FINANZE	-	-	1.701.000	37.426.710	300.000	24.431	53.774.633
GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	10.926	10.472.089
AFFARI ESTERI	1.171.577	-	-	-	-	6.057	2.929.788
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	345.165	65.266.240
INTERNO	8.129	-	-	127.575	-	24.100	39.992.259
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	1.000	3.220.091
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	8.235	-	934	4.596.808
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	52	225.717
DIFESA	177.735	-	70.484	-	-	294.300	32.197.919
POLITICHE AGRICOLE	234	-	-	-	-	-	881.176
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.795	-	-	-	-	75	301.888
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	221	83.154.309
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	-	422.212
SANITA'	37.607	-	-	-	-	50	1.699.212
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.384	3	-	350	2.773.264
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	-	327.520
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	12.007.060
TOTALE	2.080.615	22.850.000	149.087.517	55.162.628	1.420.419	20.103.290	673.282.118

(*) DI CUI MILIONI 13.192.739 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/64/3

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	3.000.260	4.243.056	3.326.700	-	96.542	(*) 15.588.571	8.312.744	34.567.870
di cui ex PRESIDENZA	29.497	1.448.500	-	-	-	2.000	-	1.479.997
FINANZE	1.063.008	-	40	-	-	-	-	1.063.048
GIUSTIZIA	365.340	-	-	-	-	-	-	365.340
AFFARI ESTERI	33.263	-	-	-	-	-	-	33.263
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	702.307	5.699.870	-	-	-	-	-	6.402.177
LAVORI PUBBLICI	1.998.110	9.205.576	619.576	3.000	-	129.394	-	11.955.655
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	279.271	938.424	4.502.036	-	-	-	-	5.719.731
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	605.493	-	-	205	35.500	250	-	641.448
POLITICHE AGRICOLE	338.028	219.570	400.179	-	-	-	-	957.777
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	464.086	5.356.240	-	-	-	-	5.824.246
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	4.546.300	231.250	-	-	-	-	4.804.886
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	-	-	-	1.379
SANITA'	51.526	803.532	-	-	-	-	-	855.058
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	463.393	311.000	278.746	190.441	-	2.000	-	1.245.580
AMBIENTE	175.795	966.641	45.007	-	-	-	-	1.187.443
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.751	3.391.537	874.696	-	192.000	-	-	4.459.984
TOTALE	9.152.158	30.789.589	15.634.470	193.646	324.042	15.720.214	8.312.744	80.126.863

(*) DI CUI MILIONI 3.413.377 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2000**



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/46/1

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	599.802.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30.456.620.200.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.486.269.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	50.850.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	631.744.889.200.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	341.448.300.317.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	973.193.189.517.000
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	630.258.620.200.000
SPESE CORRENTI (-)	658.381.973.899.000
RISPARMIO PUBBLICO	-28.123.353.695.000
ENTRATE FINALI	631.744.889.200.000
SPESE FINALI (-)	729.506.145.885.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-97.761.256.685.000
ENTRATE FINALI	631.694.039.200.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	721.608.523.212.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-89.914.484.012.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	631.694.039.200.000
SPESE FINALI	729.506.145.885.000
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	7.897.622.673.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-341.448.300.317.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA FINANZIARIE (-)	631.744.889.200.000
INDEBITAMENTO NETTO	973.193.189.517.000
ENTRATE FINALI	631.744.889.200.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	973.193.189.517.000
RITORNO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-341.448.300.317.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/49/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.105.013	151.296.824	49.653.410	850.000	147.746.886	351.652.132	
di cui ex PRESIDENZA	581.755	18.175.951	958.814	-	-	19.716.520	
FINANZE	14.045.983	36.612.710	621.063	844.771	1.700.000	53.824.527	
GIUSTIZIA	8.739.215	1.357.044	150.251	27.806	-	10.274.315	
AFFARI ESTERI	1.557.511	1.362.097	10.682	-	-	2.930.290	
PUBBLICA ISTRUZIONE	60.515.592	768.718	1.179.551	-	-	62.463.861	
INTERNO	13.723.340	23.209.482	80.735	14.100	-	37.027.658	
LAVORI PUBBLICI	358.237	1.619.002	28.387	-	-	2.005.627	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.218.729	3.488.883	27.023	14.000	-	4.748.635	
COMUNICAZIONI	168.930	54.865	6.707	-	-	230.502	
DIFESA	29.358.575	466.625	190.142	2.210.288	-	32.225.630	
POLITICHE AGRICOLE	776.956	94.961	6.380	6.500	-	884.798	
INDUSTRIA	158.383	139.489	4.350	-	-	302.222	
LAVORO	949.384	82.888.202	36.905	-	-	83.874.491	
COMMERCIO ESTERO	41.525	412.057	1.533	3	-	455.119	
SANITA'	380.038	1.536.364	8.837	100	-	1.925.339	
BENI CULTURALI	1.686.726	1.025.866	95.180	325	-	2.808.097	
AMBIENTE	103.568	225.910	2.614	-	-	332.093	
UNIVERSITA' E RICERCA	86.336	10.327.921	2.383	-	-	10.416.640	
Totale	135.974.041	316.887.020	52.106.133	3.967.894	149.446.886	658.381.976	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/49/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	28.085.300	497.673	913.377	29.496.350	381.148.482	243.660.828	624.809.310
FINANZE	2.462.139	-	-	2.462.139	22.178.659	-	22.178.659
GIUSTIZIA	1.127.246	-	-	1.127.246	54.951.773	-	54.951.773
AFFARI ESTERI	408.190	-	-	408.190	10.682.505	-	10.682.505
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.263	-	-	33.263	2.963.553	-	2.963.553
INTERNO	16.579	-	-	16.579	62.480.440	-	62.480.440
LAVORI PUBBLICI	5.028.698	-	-	5.028.698	42.056.356	-	42.056.356
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	9.731.081	-	-	9.731.081	11.736.708	-	11.736.708
COMUNICAZIONI	5.683.014	-	-	5.683.014	10.431.649	-	10.431.649
DIFESA	25.399	-	-	25.399	255.901	-	255.901
POLITICHE AGRICOLE	646.448	-	-	646.448	32.872.078	-	32.872.078
INDUSTRIA	1.198.222	-	-	1.198.222	2.083.020	-	2.083.020
LAVORO	4.890.955	-	-	4.890.955	5.193.177	-	5.193.177
COMMERCIO ESTERO	4.731.894	-	-	4.731.894	88.606.385	-	88.606.385
SANITA'	10.179	-	-	10.179	465.298	-	465.298
BENI CULTURALI	555.762	-	-	555.762	2.481.101	-	2.481.101
AMBIENTE	1.323.222	-	-	1.323.222	4.131.319	26.216	4.157.535
UNIVERSITA' E RICERCA	1.315.343	-	-	1.315.343	1.647.436	-	1.647.436
	4.902.328	-	-	4.902.328	15.318.968	-	15.318.968
Totale	69.713.122	497.673	913.377	71.124.173	729.506.149	243.687.044	973.193.193

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/050/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	453.706.534	2.209.994	80.000	50.705.826	400.129	2.589.886	53.793.937	11.906.517	>>	49.416.487	624.809.309
di cui ex PRESIDENZA	1.212.331	1.591.494	>>	546.923	>>	550.000	>>	1.951	>>	18.275.959	22.178.658
FINANZE	51.189.512	>>	10.812	288.000	>>	>>	>>	2.678.000	>>	750.000	54.916.324
GIUSTIZIA	28.722	>>	10.626.784	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.682.506
AFFARI ESTERI	2.762.775	>>	>>	25.498	378	>>	>>	2.634	165.406	200	2.956.892
PUBBLICA ISTRUZIONE	14.137	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	62.461.302	>>	62.475.439
INTERNO	21.488.232	13.337	14.389.081	>>	>>	>>	>>	7.404	>>	6.068.173	41.962.227
LAVORI PUBBLICI	1.093.355	375.752	237.901	6.917.598	885.818	1.616.297	>>	14.411	27.522	300.279	11.468.933
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	105.226	454	605.452	9.720.518	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.431.650
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	241.926	>>	>>	>>	11.500	475	>>	253.901
DIFESA	264.472	22.655.302	7.448.376	126.695	>>	8.205	136.877	>>	>>	2.232.150	32.872.078
POLITICHE AGRICOLE	1.050	200.743	376.581	1.470.163	29.399	>>	>>	>>	>>	5.084	2.083.019
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	5.193.176	>>	>>	>>	>>	>>	>>	5.193.176
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	268.140	>>	>>	14.274.190	>>	>>	>>	>>	>>	74.064.056	88.606.386
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	465.298	>>	>>	>>	>>	>>	>>	465.298
SANITA'	>>	>>	>>	373	132	>>	2.444.876	>>	>>	35.530	2.680.910
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.361	>>	>>	4.146.174	>>	>>	4.157.535
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	1.647.436	>>	>>	>>	>>	>>	1.647.436
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	4.295.947	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	11.023.021	>>	15.318.968
TOTALE	535.218.102	25.455.581	33.774.989	89.429.261	2.974.652	4.214.387	56.375.690	18.766.610	73.677.726	132.894.959	972.781.986

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	17.656.595 435.421	2.783.891 165.573	97.840 31.666	103.518.182 18.244.815	5.066.564 697.930	7.978.174 118.500
FINANZE	9.225.830	4.432.745	595.762	114.871	1.178	-
GIUSTIZIA	7.475.070	1.806.026	525.093	437.316	10.884	-
AFFARI ESTERI	1.186.964	393.401	15.982	86.557	69.751	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	55.795.508	1.285.154	4.227.331	96.863	693.255	-
INTERNO	10.832.734	2.217.176	772.049	17.029.934	6.014.713	-
LAVORI PUBBLICI	287.702	191.342	17.818	400.000	-	1.137.615
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	928.566	383.526	69.309	920.784	15.138	2.420.000
COMUNICAZIONI	125.629	59.489	7.729	-	2	26.000
DIFESA	19.110.923	11.406.381	1.080.520	33.056	44.158	-
POLITICHE AGRICOLE	673.038	68.428	47.576	43.678	104	49.337
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.506	47.193	6.809	105.070	28	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	793.018	170.949	53.279	82.644.386	27.506	185.099
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.444	8.577	2.041	411.900	-	-
SANITA'	159.646	288.689	9.790	1.072.893	356.075	389
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.385.106	384.730	86.347	898.899	46.507	4.800
AMBIENTE	65.745	166.587	2.370	115.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.961	46.775	2.583	10.055.224	269.900	-
TOTALE	125.813.987	26.141.060	7.620.229	217.984.764	12.615.763	11.806.960

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

ALLEGATO B/2

MINISTERI	TRASFERIMENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	639.156	22.852.000	147.043.547	16.100.005	1.120.419	(*) 26.795.759	351.652.132
FINANZE	-	2.000	80	-	-	534	19.716.520
GIUSTIZIA	-	-	1.703.000	37.426.710	300.000	24.431	53.824.527
AFFARI ESTERI	1.171.577	-	9.000	-	-	10.926	10.274.315
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	6.057	2.930.290
INTERNO	8.129	-	-	127.575	-	25.348	37.027.658
LAVORI PUBBLICI	-	-	70	-	-	1.078	2.005.827
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	8.292	-	953	4.748.635
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	52	230.502
DIFESA	177.735	-	70.484	44	-	302.329	32.225.630
POLITICHE AGRICOLE	734	-	-	-	-	1.902	884.798
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.785	-	-	-	-	75	302.222
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	221	83.874.491
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	34	-	-	-	455.119
SANITA'	37.807	-	-	-	-	50	1.925.339
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.384	3	-	350	2.608.097
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	-	332.093
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	10.416.640
TOTALE	2.081.115	22.852.000	148.848.518	53.663.229	1.420.419	27.533.931	658.381.874

(*) DI CUI MILIONI 11.692.739 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/3

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	1.032.785	5.609.870	3.526.854	-	141.984	11.287.235	7.897.623	29.496.350
di cui ex PRESIDENZA	62.122	2.398.017	-	-	-	2.000	-	2.462.139
FINANZE	1.127.206	-	40	-	-	-	-	1.127.246
GIUSTIZIA	403.890	1.000	-	-	3.500	-	-	408.190
AFFARI ESTERI	33.263	-	-	-	-	-	-	33.263
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	618.828	4.409.870	-	-	-	-	-	5.028.698
LAVORI PUBBLICI	2.117.260	6.848.871	634.066	1.500	-	129.383	-	9.731.081
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	309.244	945.151	4.428.619	-	-	-	-	5.683.014
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	610.493	-	-	205	35.500	250	-	646.448
POLITICHE AGRICOLE	352.824	374.880	450.517	-	-	20.000	-	1.198.222
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	477.475	4.409.560	-	-	-	-	4.890.955
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	4.280.000	424.558	-	-	-	-	4.731.894
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	8.800	-	-	10.179
SANITA'	51.526	504.235	-	-	-	-	-	555.762
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	612.535	279.500	248.746	180.441	-	2.000	-	1.323.222
AMBIENTE	222.345	1.047.991	45.007	-	-	-	-	1.315.343
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	6.327	3.119.305	1.584.696	-	192.000	-	-	4.902.328
TOTALE	7.572.940	27.898.148	15.752.663	182.146	381.784	11.438.868	7.897.623	71.124.172

(*) DI CUI MILIONI 913.377 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



**C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2000-2002
(a legislazione vigente)**



999/54/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	617.208.000	639.602.000	667.325.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.832.866	40.911.446	40.229.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.486.269	1.515.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI	664.527.135	682.029.296	709.110.201
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	673.282.118	670.229.934	672.757.568
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	80.126.863	72.931.946	54.989.904
TOTALE SPESE FINALI	753.408.982	743.161.881	727.747.472
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	243.682.350	302.781.252	251.267.131
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	997.091.332	1.045.943.133	979.014.603
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-10.241.252	10.283.511	34.796.783
SALDO NETTO DA FINANZIARIE	-88.881.846	-61.132.585	-18.637.272
INDEBITAMENTO NETTO	-80.619.952	-53.039.435	-11.344.122
RICORSO AL MERCATO	-332.564.196	-363.913.837	-269.904.403

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	317.999.000	328.954.000	344.257.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	202.139.000	209.313.000	217.170.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	58.095.000	61.303.000	64.717.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	12.200.000	12.200.000	12.200.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	26.781.000	27.832.000	28.981.000
TOTALE	617.208.000	639.602.000	667.329.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	936.033	1.085.833	1.138.033
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	5.875.269	6.240.198	6.394.603
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	671.180	689.930	762.230
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	6.500.000	5.500.000	4.500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	7.317.461	7.317.461	7.317.461
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	21.650.251	17.098.051	17.037.051
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.882.673	2.979.973	3.079.973
TOTALE	45.832.866	40.911.446	40.229.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	15.000	15.000	15.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	50.850	50.850	50.850
TOTALE	1.486.269	1.515.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI	664.527.135	682.029.296	709.110.201

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	128.561.379	129.940.165	131.267.705
CONSUMI INTERMEDI	26.177.127	26.784.831	27.142.529
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.620.277	7.554.103	7.554.103
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	234.514.757	240.423.952	249.010.219
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.399.697	9.183.045	6.655.476
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	13.304.413	13.310.202	12.642.498
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.080.615	2.054.709	2.134.675
RISORSE PROPRIE CEE	22.850.000	23.600.000	24.250.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	149.087.517	141.551.545	140.050.667
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	55.162.628	55.049.205	52.093.605
AMMORTAMENTI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
ALTRE USCITE CORRENTI	20.103.290	19.328.177	18.466.093
TOTALE	673.282.118	670.229.934	672.757.568

999/058/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.152.158	7.828.664	5.277.322
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	30.789.589	29.997.128	25.789.107
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.634.470	13.592.567	9.393.425
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	193.646	220.980	167.680
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	324.042	357.778	342.827
ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:	15.720.214	12.790.829	6.675.542
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.312.744	8.144.000	7.344.000
TOTALE	80.126.863	72.931.946	54.989.904
TOTALE SPESE FINALI	753.408.982	743.161.881	727.747.472

D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2000-2002
delle Aziende autonome



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/86/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.000	3.000	3.000
TOTALE	827.388	390.673	391.673
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
827.388	390.673	391.673	
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545
RIMBORSO DI PRESTITI	4.208	4.645	5.128
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	827.388	390.673	391.673
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	25.069	23.989	25.350
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.208	4.645	5.128
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/88/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	143.000	143.000	143.000
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	24.673	24.673	24.673
CATEGORIA III - REDDITI	516.715	80.000	81.000
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	140.000	140.000	140.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	3.000	3.000	3.000
TOTALE	827.388	390.673	391.673

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE
(MILIONI DI LIRE)

	2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	532.388	107.006	107.006
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	780	780	780
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	76.260	72.314	72.435
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	8.597	2.727	2.727
CATEGORIA V - INTERESSI	20.465	20.027	19.545
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	141.500	141.500	141.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.330	16.330	16.330
TOTALE TITOLO I	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	23.861	22.343	23.222
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545

999/59/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10.672.573	11.004.865	11.030.720
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000	9.775.000		
2001	9.725.000		
2002	9.725.000		
MINISTERO DELLE FINANZE	37.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	139.222	102.234	102.234
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	214.634	158.016	158.081
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	688.569	735.473	736.700
MINISTERO DELL'INTERNO	99.850	110.500	110.500
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1.488	1.488	1.488
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	130.000	259.000	259.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	75.000		
2001	75.000		
2002	75.000		
MINISTERO DELLA DIFESA	23.467	20.385	20.385
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	516.590	294.590	294.590
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000	500.000		
2001	275.000		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	106.100	109.100	109.100

999/59/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

• (MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA SANITA'	221.820	217.820	217.820
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	58.050	74.550	74.550
MINISTERO DELL'AMBIENTE	73.376	90.176	90.176
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	190.000	190.000	190.000
TOTALE ALLEGATO	13.192.739	13.408.197	13.435.344

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/61/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.367.463	1.351.544	1.426.544
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	7.200		
2001	107.000		
2002	107.000		
MINISTERO DELLE FINANZE (LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI)	30.000	30.000	30.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	117.614	117.614	117.614
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000	25.000	25.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	130.000	190.000	190.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	129.000		
2001	129.000		
2002	129.000		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	901.800	901.800	921.800
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	82.000	102.500	102.500
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	3.000		
2001	19.500		
2002	19.500		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	62.000	70.000	70.000

999/61/2

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE			
(MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2000 3.000 2001 5.000 2002 5.000	697.500	699.500	699.500
TOTALE ALLEGATO	3.413.377	3.487.958	3.582.958



**E) - Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2000-2002**



BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2000 - 2002 : (SEC 1995)						
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)						
In corso i rapporti al PIL (in migliaia di miliardi di lire)	Assestamento 1999	PREVISIONI			Tassi di variazione medi nel triennio	
		2000	2001	2002		
Entrate tributarie (1)	574,5 27,1	582,8 26,5	596,2 26,0	623,8 26,0	2,9	
Altre entrate	54,1 2,6	50,7 2,3	52,0 2,3	54,0 2,2	-0,1	
ENTRATE FINALI	628,6 29,7	633,5 28,8	648,2 28,2	677,8 28,2	2,6	
Spese correnti netto interessi (1)	474,7 22,4	475,5 21,6	483,3 21,0	494,4 20,6	1,4	
Interessi	154,5 7,3	147,1 6,7	141,2 6,1	140,2 5,8	-3,1	
Spese in conto capitale	82,7 3,9	90,4 4,1	92,0 4,0	95,0 4,0	5,0	
SPESE FINALI	711,9 33,6	713,0 32,4	716,5 31,2	729,6 30,4	0,8	
RISPARMIO PUBBLICO	-2,0 -0,1	9,4 0,4	22,2 1,0	41,7 1,7		
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-83,3 -3,9	-79,5 -3,6	-68,3 -3,0	-51,8 -2,2		
AVANZO PRIMARIO	71,2 3,4	67,6 3,1	72,9 3,2	88,4 3,7		
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-72,9 -3,4	-71,2 -3,2	-60,2 -2,6	-44,5 -1,9		
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	2.119,0	2.202,3	2.297,3	2.400,7		

(1) Considerano gli effetti degli sgravi fiscali di cui alla tabella "A" della Legge finanziaria 2000.

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *La Commissione propone di approvare le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo, con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato in neretto;*
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in neretto, voce per voce, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*
- non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale a legislazione vigente.*

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.



TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 - <i>Spese correnti</i>		
	7.1.3 - Oneri comuni		
7.1.3.1	Fondi di riserva	5.100.000.000	14.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7.1.3.5	Fondi da ripartire per oneri di personale	1.650.769.547	1.650.769.547
	... <i>Omissis</i> ...		
	16 - GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIÀ ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI		
	16.1 - <i>Spese correnti</i>		
	16.1.2 - Interventi		
16.1.2.3	Agenzie di informazione (*)	70.020.295	70.020.295
	... <i>Omissis</i> ...		

(*) Di nuova istituzione.

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 - <i>Spese correnti</i> :		
	1.1.2 - Interventi		
	<i>1.1.2.3 Sostegno all'istruzione dei giovani</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	2 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
	2.1.3 - Oneri comuni		
	2.1.3.2 Fondo contratto per il comparto scuola	250.000.000	250.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

4.1 - *Spese correnti*

4.1.2 - Interventi

4.1.2.5	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	107.200.000	107.200.000
---------	---	-------------	-------------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
... <i>Omissis</i> ...			
	10 - ARMAMENTI NAVALI		
	10.1 - <i>Spese correnti</i>		
	10.1.1 - Funzionamento		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	886.698.920	886.698.920
... <i>Omissis</i> ...			
	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
	11.1 - <i>Spese correnti</i>		
	11.1.1 - Funzionamento		
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	511.970.000	511.970.000
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	2.148.733.604	2.158.932.404
... <i>Omissis</i> ...			
	12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
	12.1 - <i>Spese correnti</i>		
	12.1.1 - Funzionamento		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	389.217.000	389.217.000
... <i>Omissis</i> ...			

Segue: TABELLA N. 11

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	16 - SANITÀ MILITARE		
	16.1 - <i>Spese correnti</i>		
	16.1.1 - Funzionamento		
16.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	9.300.000	9.300.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
	26.1 - <i>Spese correnti</i>		
	26.1.1 - Funzionamento		
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	1.124.186.000	1.124.186.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
	27.1 - <i>Spese correnti</i>		
	27.1.1 - Funzionamento		
27.1.1.6	Ammodernamento e rinnovamento	18.740.000	18.740.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
	29.1 - <i>Spese correnti</i>		
	29.1.1 - Funzionamento		
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	15.000.000	15.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: TABELLA N. 11

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

30 - ISPETTORATO LOGISTICO - COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA

30.1 - *Spese correnti*

30.1.1 - Funzionamento

30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	953.075.000	953.075.000
----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

8 - TURISMO

8.1 - *Spese correnti*

8.1.2 - Interventi

8.1.2.2	Club Alpino Italiano	3.170.250	3.170.250
---------	----------------------------	-----------	-----------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------------	---------------	------------	----------------------------

... *Omissis* ...3 - BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDI-
TORIA3.1 - *Spese correnti*

3.1.2 - Interventi

3.1.2.4 *Agenzie di informazione*... *Omissis* ...

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.2 - <i>Spese in conto capitale:</i>		
	1.2.1 - Investimenti		
1.2.1.1	Difesa del suolo	495.000.000	428.750.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
	2.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	2.2.1 - Investimenti		
2.2.1.1	Risamento e valorizzazione del territorio	-	46.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	3 - CONSERVAZIONE DELLA NATURA		
	3.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	3.2.1 - Investimenti		
3.2.1.1	Parchi nazionali e aree protette	48.000.000	60.236.000
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: TABELLA N. 18

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	4 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO		
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	4.2.1 - Investimenti		
4.2.1.1	Piani di disinquinamento	69.400.000	173.887.000
4.2.1.3	Prevenzioni inquinamento fluviale e marittimo .	250.441.000	275.841.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 - INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO		
	7.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	7.2.1 - Investimenti		
7.2.1.1	Piani di disinquinamento	-	40.000.000
7.2.1.2	Prevenzioni inquinamento atmosferico e acustico ..	5.500.000	51.600.000
	... <i>Omissis</i> ...		